DISCORSO APOLOGETICO

DEL MARCHESE

FRANCESCO MARIA CEVOLI DEL CARRETTO &c.

NEL QUALE

Si defendono le ſeguenti Propoſizioni

Chi paleſò un Delitto vero occulto del ſuo Proſſimo, pecca ſolo contro l'ordine di Carità, e non giammai contro la Giuſtizia ne Diſtributiva, ne Commutativa;

Ne puo, ne deve praticare per riparar poi la fama di colui, del quale paleſò il delitto vero, la fraſe ho mal detto, *o* ho malamente parlato

CONTRO LA STAMPA

DEL SIGNOR MARCHESE

DON DIEGO ROSALES &c.

AMICO LETTORE.

Ue sono le cause, che ci hanno obbligato di parlarti al presente; La prima, il non averti dovuto lasciare insalutato; La seconda, l'esser stato necessario d'auvisarti i motivi, che sempre più di buon' animo ti potranno muovere a benignamente compatirmi, e questi sono il dover tu sapere, che solo nel spazio di sei giorni ho composto la presente Operetta, conforme entro questo termine m'impegnai, che averei, con l'ajuto del mio sempre Amabilissimo Dio Giesù, risposto infallibilmente, al nostro Antigonista; il che ha il suo chiaro riscontro, poichè la penultima Festa del Santo Natale, che fu il Martedì giorno 27. mi fu circ' all' ore cinque di notte in pubblica conversazione da Gentilissima, e Spiritosissima Dama consegnata la Stampa del nostro Antigonista, alla quale con la presente rispondiamo; Il giorno appresso, fu il Mercoledì, onde per esser giorno di Posta, non potemmo ne meno avere il piacere di quella leggere: Travagliammo dunque all' Opera il Giovedì giorno 29., ed il Martedì a sera del corrente Gennarò giorno 3. fu questa totalmente compita, e così dunque entro il spazio di giorni 6. Il Mercoledì giorno 4. la demmo ad un Copista, il quale in quattro giorni la copiò, onde il giorno 7. a sera, restò affatto copiata; Il dì otto per esser giorno di Domenica non si potè trattare con lo Stampatore; Si trattò dunque il Lunedì giorno 9. con quel di Corte, e l'appresso pranzo cominciò lui a far stampare, ma con qualche lentezza in verità, perche gl' impegni precedenti, che lui aveva, e la disgrazia del noto incendio, che grandissimamente

mente

mente le imbarazzò il di lui Negozio, a tal' infortunio, tutto vicino, non lo poterono dispensare a metter due Uomini al travaglio, come avrèi voluto, non essendogli parso poco l'avermene di questi potuto dar' uno, al quale ne anche sempre di continovo è stato permesso di abbadare al lavoro; ciò che ha portato l'indugio, che dal dì 9. nel quale gli fu data la nostra presente Composizione per stamparsi, non ci sia voluto meno del consumamento di giorni 14. per compirla di stampare, insino cioè al dì 23 che sarà doman l'altro, nel quale m'assicura lui, che a notte resterà questa intieramente terminata: Sicchè da tutto questo costa, che son stato dunque osservatore della mia parola, di aver cioè solo in sei giorni, come m'impegnài, risposto; come altresì costa, che tu, mio caro Amico, *abbia quindi, ben grandi i motivi, per favorirmi sempre più, d'un benigno compatimento, oltre gli altri, quali tu leggerài per entro questa nostra fatica al §.* Verremo adesso *verso il principio; del che pertanto pregandoti, cordialissimamente ti saluto con augurarti da Dio il bene delle vere contentezze.*

Milano 21. *Gennaro* 1708.

J. M. J.

J. M. J.

Magna est veritas, et pravalet.
Esdr. 3. cap. 4.

Uærunt nodum in scirpo dicevasi, e dicesi con antico proverbio latino, di coloro, che per non parere di esser convinti, si vogliono attaccare a quel che ponno; Così accadde a chi s'assunse di rispondere ad una mia Stampa, nella quale provasi, che chi palesò il delitto vero occulto del suo Prossimo, non deve mai ritrattarsi, ma solo in guisa non retrattativa cooperare a far formare buona opinione a coloro, che mercè il palesamento fatto, la formarono cattiva, poiche non potendosi impugnare il vero della Proposizione, si è questi attaccato a voler sostenere, che non per ordine di Carità, ma solo di Giustizia Commutativa è obbligato a far formare *in melius* la detta opinione, o pure a restituire senza però dir bugia; Il che rispetto alla nostra principal Disputa è veramente un' attaccarsi a' rasoi, poiche o che sia per ordine di Carità, o quando fosse (come vuole il nostro Antigonista, il che è falsissimo) per ordine di Giustizia Commutativa, la nostra opinione resta con tutto ciò indisputabile, e verissima, anche al di lui in oggi sentimento; Ma perche la verità fu sempre, & è, che l'opinione del Gentilissimo nostro Antigonista, il Sig. Marchese *Don Diego Rosales &c.* mio caro, e riverito Signore, che m'onora di rispondere alla mia Stampa, è totalmente (e mi perdoni di grazia, perche *Amicus Plato, Amicus Socrates, sed magis Amica Veritas*) è, dissi, totalmente erronea per esser contro ogni ragione, perciò di buona voglia rispondendo alla di lui stampata Censura, facciamo ora latamente palese quelle ragioni da lui non conosciute, le quali siccome sempre più evidentissima dimostreranno la verità del nostro assunto, così saranno apertamente manifestissimo ad ogn'uno, chi meglio di noi due Avversari maneggi *S. Tommaso d'Aquino*, che lui si da graziosamente ad intendere, che fosse lungi dalla mia vista, allorche composi la mia antecedente, quando per l'opposto *S. Tommaso*, l'ho per sem-

sempre venerato per mio Maestro, e sopra le sue sentenze ho fatto per molti anni avanti le mie conseguite Lauree, e sempre doppo, i miei studi, benche non per tali abbia mai venerato, ne veneri gli altri Dottori, che egli m'allega nella sua Stampa.

Et omesso trattanto il rispondere a certe bagatelle di fatto, quali siccome sà in sua conscienza il nostro Antigonista, che *in parte, & partibus, modo, & fine*, con il quale lui le dice, non sono vere alcune, & altre niente affatto vere, per il che souvengasi ora egli, che fin' anche dell'Estate passata, quando in Casa di Gentilissima Dama si cominciò questa nostra Disputa, sosteneva lui, che 'l palesante dell' altrui delitto vero occulto, doveva disdirsi, perche peccava a di lui senso contro la Giustizia Distributiva, e con tal' intelligenza fin d'allora diceva, che doveva ritrattarsi con dir di *aver mal detto*, o *ho malamente parlato*; Così non fanno alcunamente al proposito nostro, ne a chi desidera, come me di venire alle corte per via di strettissime prove, e di lasciare in un cantone le superflue dispute di parole, inutile sempre sutterfugio per quei, che poca ragione han per loro, e che in tal maniera vorrebbero il loro Auversario altrove condurre, che ove è veramente il nodo, e nervo della questione.

Come altresì omesso il rispondere a quei tali, veramente buoni Religiosi, che seguono con semplice soscrizzione il di lui parere, e che pria seguirono 'l mio con piena notizia, e matura discussione di quanto nel nostro Voto è scritto, insino a che anche sul nostro punto, che allora trattavasi *incidenter*, ed ora *principaliter*, non si dichiararono ben sodisfatti, come in loro conscienza sanno, ed il fatto delle loro soscrizzioni alla nostra, senza alcuna limitazione, o eccezzione, lo fa manifesto, de' quali però i più fondati, e dotti sono stati saldi, ed immutabili al nostro sentimento.

Verremo adesso speditissimamente, perche anche distese entro un speditissimo tempo, e come dicono *currenti calamo*, e non già con il consumamento di più d'un mese, come ha fatto il nostro Antigonista, quantunque siamo noi Forestieri, ed in una Locanda alloggiati, che vale a dire senza alcuna commodità di libri, a quelle prove, che hanno del nostro sistema la verità d'inevitabil ragione a senso del nostro *S. Tommaso*, con far di mano in mano vedere, che quelle cose, che 'l nostro Antigonista ha stimato contradizzioni in me, non altro sono, che sussistenti verità, e solo mere contradizzioni alla di lui intelligenza.

Ma prima però premettiamo, che egli si fonda in un gran numero di

Dotto-

Dottori, quali non vado or punto a riscontrare, se dichino, o no, quello a che lui gli allega, poiche a questi (salvo S. Tommaso) non deferisco un zero in questo nostro proposito,

Sì perche per quanti ne ho visti ne' miei già fatti studi, e de i più ancora rinomati tra quanti ne cita il nostro Antigonista, non ho mai ritrovato far loro la questione *ex professo*, ma bensì sopra la detrazzione se sia peccato; se sia gravissimo, e più del furto, e più dell' omicidio; e se si sia tenuto alla restituzione della fama; se anche chi revelò un vero; e qual modo devasi tenere per restituir la fama, longamente disputando; Solo ho ben' in essi veduto *obiter*, *& perfunctoriè* parlare sopra la nostra questione, che uno pecchi contro la Giustizia Commutativa, che perciò di tali Dottori doverne io fare il poco conto, che giustamente ne fò, me l'insegna l'Eminentissimo de Luca *de donat. disc.* 61. *n.* 21. *& de fideicomm. disc.* 31. *n.* 9. La ragione è, perche come nota Bartolo *nella leg. fin. n.* 1. *§. mixta ff. de mun. & bon. Veritas invenitur notando, & disputando*.

Sì perche finalmente (che è quello, che principalmente muovemi, e mi ha sempre mosso a niente deferir loro) gli ho sempre ritrovati in questo nostro particolare e senza ragione, e contro la verità, come in appresso conosceremo manifestissimamente; Qual'insegnamento di così dovermi in questo caso regolar' io, non è ne del Padre *Layman*, ne del Padre *Molina*, ne del Padre *Valenzia*, ne di alcuno degli altri tutti Teologi, a i quali deferisce il nostro Antigonista, ma è insegnamento di Dio, che nel giudicar di sentenze altamente m'intima a non dar retta alcuna, che alla ragione, e alla verità, e non già ad un folto stuolo di Uomini, che senza alcun sano, ne vero fondamento si corron dietro l'un dell'altro a guisa di passere per non dir' altro; Così appunto parla Egli nell' Exod. cap. 23. vers. 4. *Non sequeris turbam ad faciendum malum; Nec in Judicio, plurimorum acquiesces sententiæ, ut à vero devies*.

Messo in tal maniera da parte il fasto, che fa il nostro Antigonista delle sue allegazioni di Dottori, lo quale niente vale, ove si tratta di dover combattere a forza di ragioni; E lasciata per tanto dal canto nostro questa pompa d'autorità agli antichi Scolari di *Pittagora*, che con il solo *ipse dixit* scioglevano tutte quelle questioni, che non sapevano, ne intendevano, come ben' auvertì, e sommamente biasimò l'*Arpinate Oratore*; Eccoci adesso, che discendiamo alle ragioni della nostra proposizione, quale nella mia prima Stampa serviva per una ragione a dimostrare quanto in quella conchiudo, che uno fosse obbligato di fare, ed ora per special grazia del nostro Antigonista, si è fatta question principale; Alle

 mani

mani dunque: affine che anche quindi veggia il nostro Antigonista, che cosa pretese mai, quando nella sua disse, che allora che uscì dalla mia penna la mia antecedente Scrittura, non avevo d'avanti gli occhi ne meno la Dottrina Cristiana del *Bellarmino*, poiche se egli intende della Cattolica Romana, a peso delle sue, e delle mie ragioni s'accorgerà ben presto, esserne io di gran lunga più vero seguace, che lui; Se poi intendesse egli di qualche altra Dottrina Cristiana propria del *Bellarmino*, per questa allora, e simili Dottrine ne lascio totalmente il pregio ad esso, e di tutto buon genio lo recuso, e detesto io, che solo, ed in non altro giurai mai sempre, che nelle Sacre Pagine, nelle Decisioni della Santa Romana Chiesa Cattolica, de i Santi Padri, e di tutti quei Dottori, che e con uniformità a tali autorità, e con ragioni in mancanza di quelle la discorrono nelle loro Sentenze.

Comincio dunque le mie prove dalla Giustizia *Distributiva*, giacchè con essa parlammo sempre nella nostra antecedente, essendo che solo sopra questa si discorresse allora tra 'l nostro Antigonista, e me; indi verremo alla *Commutativa*, senza lasciar punto di rispondere a qual siasi degli obietti dell' Antigonista nostro; Solo, che non lo vogliamo fare tutto di un seguito, per non sfogarci a godergli, e privarcene in un sol tempo, ma bensì vogliamo con le sue risposte, che le faremo, disseminargli di quando in quando in questa nostra, per di così prolungarci al più che sia possibile la sodisfazzione senza pari, che questi così bizzarri, e spiritosi ci portano.

Per il che affine di ben farmi intendere dal nostro Antigonista, giovami il repetere anche (benche ora più ampiamente) del già detto nella prima nostra, ma *quod optimum, & pulcbrum est*, dice Plauto, *& decies repetitum placeat*; Non pecca dunque chi palesò il delitto vero occulto del suo Prossimo contro la Giustizia Distributiva, perche è questa secondo la sua essenzial definizione *constans, & perpetua voluntas jus suum unicuique tribuendi*, come sanno gl' Jurisperiti *Instit. tit. de Justit. & Jur. §.* 1. e come approvan tutti con S. Tommaso 2. 2. *quæst.* 58. *art.* 1. dando a ciascheduno il suo, secondo che gli è dovuto a misura di uguaglianza di proporzione, come bene auverte il precitato Santo 2. 2. *d. quæst.* 58. *art.* 2. *per tot. & in corp.* ivi. *Hoc autem dicitur esse suum uniuscujusque personæ, quod ei secundùm proportionis æqualitatem debetur: & ideò proprius actus Justitiæ nihil aliud est, quàm reddere unicuique quod suum est*, il che se avesse saputo, o inteso il nostro Antigonista, non averebbe certo mai detto contro di me nella sua Stampa alla fine della pag. 1. a terg. *Auverta quì l'Auver-*

l'Avversario, *che commette una manifesta ingiustizia nell' attribuire alla Giustizia Distributiva l'ufficio dell' egualità*, *di cui fu dotata l'altra di lei sorella*, *che s'addomanda Commutativa*, poiche come ha egli già visto quì sopra con *S. Tommaso*, anche la Giustizia Distributiva serva uguaglianza di proporzione, e perciò anche nella 2. 2. *quæst.* 63. *art.* 1. *in corp.* dice il Santo, & passim alibi *Consistit enim æqualitas Distributivæ Justitiæ*, ma di proporzione però, sappia il nostro Antigonista, *Geometrica*, *hoc est tribuit juxta merita* a differenza della Commutativa, che si serve di proporzione *Arithmetica*, come fanno tutti, insino gl' istessi Principianti, essendo queste Definizioni, Assiomi, e Tirocini d'ogni Scuola; e però il Missyng. *nel citato luogo institut. tit. de justit. & jur.* §. 1. *n.* 17. spiegando con l'Accursio l'*Jus suum* dell'allegata Definizione, dice *Jus suum*, *hoc est meritum*, *quia Justitia tribuit cuique*, *& quod ipse meruit*, *sive præmio afficiendi sint boni*, *sive pœna mali*, e l'Addizione *all' Oinotym. nell'istesso luogo quì riferito dell' Instituzioni alla lettera D.* dice della Distributiva, *distribuit analogia Geometrica*, e della Commutativa dice alla lettera E. *commutat proportione Arithmetica*, onde ben sia noto adesso al nostro Antigonista, come malamente ferisca se stesso quel dardo, con il quale tentò male a proposito di ferir me, mentre egli soggiunge alla pag. 2. della sua Stampa quasi in principio, *se non che ad usarne discretamente*, *passerò tal permuta per un' errore di stampa*, *assai più fondato di quello*, *che egli trovò nel testo del Busembaum*, *da me sostenuto*; poiche se per errore di stampa mi passa i Primi Principii, come abbiamo già veduto, che gl'Inizzianti istessi ben sanno, ogn' uno or giudichi con quanta taccia carichi egli se stesso, e con quanta altresì sua erroneità m'abbia passato il restante di quello, che a suo bel talento si degna attribuirmi; Ma proseguischiamo il nostr' ordine; Dunque da quanto sopra abbiamo già fermato con l'essenza, o quiddità della Giustizia Distributiva, ne siegue, che quando attribuisco all' altrui quello, che a proporzione del di lui merito è suo, non fò atto alcuno contro la Giustizia, ma bensì un'atto di essa Giustizia; Dunque da questo ne sussiegue, che quando dirò un delitto occulto del Prossimo, non fò atto alcuno contro tal Giustizia Distributiva, ma all'incontro un' atto di essa; Qual'argomento non si getterà mai a terra dal nostro Antigonista, e suoi Aderenti, se prima non si getterà giù l'essenza, o quiddità come sopra dimostrata della Giustizia Distributiva.

Niente a noi facendo il dirsi, che la Giustizia Distributiva vuol'anche, che io non riveli il delitto occulto, ciò che contro di noi conchiudesi con l'argomento del Rosignolo *vox vox*, *prætereaque nihil*;

 Poi-

Poiche rispondesi, che ad attribuir questo alla Giustizia Distributiva, è un troppo bizzarramente ponerla *in contradictorio*, e lo provo;

Egli è certo, come abbiamo già visto, che la Giustizia Distributiva vuole, che all'altrui s'attribuisca il suo a proporzione de' suoi meriti, *est constans, & perpetua voluntas jus suum unicuique tribuendi, utens proportione Geometrica*, hoc est *juxta merita*; Dunque non puo voler, che il merito altrui non gli s'attribuisca, e così per necessaria conseguenza non puo volere, che si tenga occulto quel merito, che ella all'altrui vuole, che si distribuisca, conforme anche ella istessa se ne dichiara nella leg. *eum qui* 18. *ff. de injur.* ivi. *Peccata enim nocentium nota esse oportere, & expedire*; auvengachè altrimente *esset voluntas unicuique tribuendi*, & simul, & semel *esset voluntas unicuique non tribuendi*; *Voluntas tribuendi unicuique jus suum*, & simul, & semel *voluntas tribuendi unicuique jus non suum*; *Esset utens proportione Geometrica*, hoc est *tribuens unicuique jus suum juxta ejus merita*, & esset simul, & semel *non utens proportione Geometrica* hoc est *non tribuens unicuique jus suum juxta ejus merita*; Del che, cosa più assorda, e più abbominevole dir mai non si potrebbe;

Anzi tanto è vero, che la Giustizia gode di questa distribuzione, che quindi non ha alcun riguardo, che altri resti infamato, non solo dalla semplice diffamazione, ma di più, che resti punito, e notabilmente infamato senza riguardo ne alle Famiglie, ne alle Parentele, ne a i gravissimi danni, che in sequela ne nascono a molti innocenti, poiche ella chiama a se sempre, queste distribuzioni, come già vedemmo, e se ne protesta sempre nella citata legge *eum qui* 18. *ff. de injur.*; onde perciò veggiamo da i Prencipi esser da per tutto messi pubblici Ministri, & Esploratori, acciò indaghino esattamente, ricevino, e dichiarino, anche con rigorosissime pene, queste distribuzioni, che a se chiama la Giustizia Distributiva giust'al delitto, che altri commise, ciò che ne i Prencipi, ne altri potrebbero mai fare, se veramente contro la Giustizia Distributiva fosse il dire l'altrui delitto vero occulto, giacchè veruno puo mai contro essa ordinare, ne le loro conscienze sarebbero libere da un continovo peccato: Ne per esser constituito pubblico Ministro, come sono i Giudici, farebbesi mai, che questi potesse pubblicare, e cercar di pubblicare, con pene anche, quel delitto occulto; poiche se contro la Giustizia Distributiva fosse il pubblicare l'altrui delitto vero occulto, l'accidente estrinseco, qual'è il Giudice, non lo farebbe mai lecito *in ordine Justitiæ*, ne valido, perche farebbe sempre un'atto contro la Giustizia Distributiva, in quella guisa appunto, che se i Prencipi constituissero Giudici, che doves-

dovessero dichiarare, che quello, che è proprio di Tizzio, non si dovesse a Tizzio; perche ciò sarebbe sempre contro la Giustizia Distributiva, mai l'adiacenza del Giudice a far ciò, sarebbe l'atto lecito, e non peccaminoso; E così non è atto dunque contro la Giustizia Distributiva l'attribuire all'altrui, o dir dell'altrui il delitto vero occulto:

E da quanto sin quì, resta ora sciolto l'altro obietto, che la Giustizia Distributiva voglia, che quell' Jus, che ha uno alla fama, non gli si tolga;

Auvengachè la Giustizia Distributiva non puo non volere, che l'altrui delitto, come proprio merito di colui, non gli s'attribuisca, come abbiamo già visto, giacchè *est constans, & perpetua voluntas jus suum unicuique tribuendi, utens proportione Geometrica*, hoc est *juxta merita*; onde se volesse, che quell' Jus, che ha uno alla fama (il che è Jus di sola Carità, come già dicemmo nella nostra Stampa antecedente, e sempre si fa più chiaro nella presente, e non giammai è Jus di Giustizia Distributiva) non si dovesse torgli in ordine, e per ordine di Giustizia, *ut distributiva est*, ne seguirebbe, che *simul, & semel* vorrebbe, che si distribuisse all' altrui il suo proprio merito, *& simul, & semel* vorrebbe il contrario, cioè che non gli si distribuisse il proprio merito, che cosa a questa di peggio non puotesi mai sentire: La perdita della fama nel Delinquente è un dispendio, che *venit in consequentiam* dal delitto, come già nella nostra antecedente dicemmo, e come più latamente osserveremo di sotto a suo luogo, al quale non bada mai la Giustizia Distributiva, che purche distribuisca *juxta merita*, non la perdona ne a diffamazione, ne a dar pene ancora, ne ad altro, come già sopra notammo.

Ma prima d'inoltrarmi più avanti a sciogliere obietti intorno questa nostra Giustizia Distributiva, non lasciamo di grazia al presente di mira, di far vedere al nostro Antigonista con quanta bontà di errori ci abbia a torto onorato: Dalla nostra come sopra dimostrata, e difinita Giustizia Distributiva deduce egli alla *pag. 1. in fin. a terg.* che io vengo *in conseguenza ad esercitare la Virtù della Giustizia Distributiva contro la Carità, e perciò biasimevole, e lodevole insieme la Carità (*dice lui*) mi condanna, e la Giustizia m'assolve*; tali modi però, non son legittime deduzioni, ma bensì legittimi stroppiamenti di ragione: Io che per ordine di Giustizia Distributiva attribuisco all' altrui quello, che è suo *juxta proportionem meritorum?* Io poi che per ordine di Carità dico, che devesi tacer quest' occulto? Come mai condanno, e lodo insieme la Carità? Se questi diversi ordini, che cadono sopra diversa cosa, avesse ben' inteso il nostro Antigo-

tigo-

tigonista, non m'averebbe certo, così stortamente attribuito ne quanto sopra, ne quello, che egli dice appresso alla *pag. 2. §. Che se il Detrattore, ivi. Niuno deve infamare se stesso innocente, che ha detto la verità; Si legge poi nella fine annoverato tra gli offensori dell' Jus della Carità; E' una denigrazione, che non altro jus offende, che quello solamente della Carità, resterà dunque convinto di patente contradizzione, e quando giudica un' Uomo giusto qual reo, e quando libera un' offensor qual' innocente*. Le passioni meritan veramente compassione: Quando uno vuol difender quel che non puo, non è meraviglia, che cada poi a stravoltamente imbrogliarsi; perciò con tutta la maggior dolcezza possibile insinuo al nostro Antigonista, che queste da lui in me supposte contradizzioni non gli son derivate, se non che per difetto di non aver mai ben' inteso, e distinto gli ordini diversi come sopra: Chi dice il delitto vero, sta espresso nella mia antecedente, e lo repeto ancora, non deve ritrattarsi per non infamar' anche se stesso innocente, mentre se si ritrattasse, bisognerebbe, che bugiardo si dichiarasse, ma però quelli, che palesò l'altrui delitto, è offensor dell' Jus di Carità, che comanda, che si taccia gli altrui delitti, che sono due cose tra di loro tanto diverse, che senza un' estrema rassegnazione, non si puo soffrire, che a titolo di contradizzione le mi s'ascrivino dal nostro Antigonista: Quello però che sopra tutto, mi fa via più di buona voglia compatirlo si è, che lui l'abbia corsa a redarguirmi così malamente di contradizzione, perche ha forse troppo innocentemente creduto, che quella parola *Jus*, che io attribuisco alla Carità, non potesse convenire, che alla sola Giustizia Distributiva, o Commutativa, il che però sappia il nostro Antigonista, che è falso, perche tal parola *Jus*, ben' anche egualmente conviene alla Carità, perche anche la Carità *præbet jus*, essendo che cade *sub præcepto*. S. Tommaso 2. 2. *quæst*. 44. *art*. 8. In specie quella Carità, sia a notizia del nostro Antigonista, che non cade in ordine agli atti liberi, come il far' elemosina, spartir duelli, slanciarsi in un fiume, o nel fuoco per liberare il suo Prossimo dal pericolo, e simili; ma che bensì cade sopra gli atti obbligati già *ex propria culpa*, per esser stato violato il precetto *de dilectione Proximi*; che perciò vegghiamo, che *quando quis famam alicujus graviter lædit circa honestatem vitæ*, pecca mortalmente, il medemo S. Dottore 2. 2. *quæst*. 73. *art*. 2. *in corp. ultr. med.* ma quello però, che è Jus di Carità, non è Jus di Giustizia Distributiva, o Commutativa, & econtra.

Tal sempre non intesa distinzione di ordini di Giustizia Distributiva da una parte, e di Carità dall' altra, ha fatto cadere il nostro Antigonista

in

in quel suo altamente maravigliarsi nella *pag.2. della sua Stampa §. Diasi finalmente*, come io abbia potuto consigliare la frase allegata da me, cioè. *Signori avvertite, che a quello, che io vi dissi &c. V. G. di Seja, non ci date alcuna retta, o credenza, perche posso aver visto male, e perciò essermi ben' ingannato*, conciosiacosachè questa frase, che fu per grazia d'esempio (benche lui con troppa in vero cortesia abbia lasciato nella sua quel *V. G.* per farmela parere assoluta, e universale) da me portata nella mia antecedente; giacchè non devo ritrattarmi, come l'accorda anche in oggi, il nostro Antigonista nella sua Stampa, e perche, come abbiamo sempre visto, non s'offende la Giustizia Distributiva, ma solo l'ordine di Carità, e solo quindi debba studiarsi parole non retrattative, e atte a far formar buona opinione, sussiste sempre bene, e fa 'l suo vero effetto con parole molto pregnanti, poiche riduce 'l dubbio, mercè un possibile alla visione caduta sopra l'azzione di Seja, e fa qual'ora di quella mi servo, che non dica contro la verità, mentre con un possibile non impugno mai l'atto positivo della già palesata verità dell' altrui delitto occulto, e così qual'ora non devo ritrattarmi, sta bene insieme quanto a me la certezza della verità palesata, e che poi quanto a quegli, che la sentirono, l'intorbidi giudiziosamente con un possibile, che niente impugna tal verità, e che fa un grand' effetto alla mente di coloro, a' quali già dissi tal verità, in specie con il resto dell' altre pregnanti parole della sopra allegata frase, come e già avvertimmo nella nostra antecedente; Male bensì stanno insieme con il non doversi ritrattare, che accorda sempre in oggi, anche il nostro Antigonista, quelle di lui parole, che egli dice nel detto *§. Diasi finalmente* della sua Stampa alla pag. 2. cioè. *Non dovrebbe usar parole di chi dubita &c. ma bensì d'avere in fatti veduto male, sicchè non meriti veruna credenza*, poiche chi dice d'aver visto male quello, che ben vidde, dice subito una bugia, giacchè quello, che il mio organo visivo ben vidde, qual' ora dico che mal vidde, subito vengo a strangolarlo per entro i cancelli della menzogna; Questa parola *male* non cade quì sopra una doppia azzione, come quando si dice *ho mal parlato*, onde potesse forse restringerla allora il nostro Antigonista nella persona di chi prima rivelò il delitto vero, all' azzione non della verità, ma del palesamento, ciò che per altro ne meno in questa Ippotesi devesi, ne puotesi mai praticare, essendo questa restrizzione, o uso di parole, improprio, erroneo, e detestato al caso nostro, come già nella nostra antecedente si legge, e più latamente a suo luogo vedremo verso la fine; ma bensì cade sopra l'unico organo visivo, quale se vidde bene, senza menzogna poi, non potrà dirsi che mal vidde;

vidde; perciò senza alcun sutterfugio resta di troppo spaccata contradizzione convinto il nostro Antigonista, che ammette anch'esso in oggi, che chi palesò un delitto vero occulto, non debba appresso ritrattarsi, e poi vuole, come abbiamo qui sopra veduto, che uno si debba servire di parole ritrattative, e un' apertissima menzogna includenti; il che per chiaramente conoscersi non avea mica d'uopo d'un *pellegrino Ingegno*, giacchè questo è 'l termine, con il quale m'onora, ed ha troppo semplicemente creduto sferzarmi il nostro Antigonista nella *pag. sua* 1. *§*. 2., ma bastava solo un' ingegno non tanto mediocre a quello, con il quale in sì troppo manifesta contradizzione ha inciampato egli: Ma avanziamo pur' ora in verso degli altri detti del nostro Antigonista, sopra i quali ha fondato le sue gran ragioni, e facciamole pur trattanto ben' intendere,

Che niente vale quel suo argomento, quale fabbrica dalla *pag*. 4. *§*. *La verità*, il quale ha per base una proposizione, che è contro tutta la verità, cioè che il Palesatore dell' altrui delitto vero occulto, spogli contro tal nostra Giustizia Distributiva il suo Prossimo della fama, che è un ben notabile, e da lui legittimamente posseduto.

Avvengachè, dicami un poco il nostro Antigonista per qual ragione possiede uno legittimamente il suo buon nome? Perche *verè*, *&* *realiter* è giusto quelli, che è Delinquente? Questo sarebbe il maggior' errore del Mondo; Che un Reo volesse quello, che all' Innocenza si deve; Dunque per ordine di Giustizia Distributiva non è legittimo possessore, ma solo un possessore illegittimo; E se la Giustizia Distributiva distribuisce il suo all' altrui, secondo l'uguaglianza di proporzione Geometrica, cioè secondo i meriti dell' altrui, egli è quindi certo, che chi all' altrui attribuisce il suo merito, non offende alcunamente la Giustizia Distributiva. Il spoglio, che si commette è perche possiede il Delinquente, benche senza legittimo Dominio, pacificamente, e per dritto di Carità la sua fama, non già la possiede per ordine di Giustizia Distributiva, poiche (ed è questa un' altra ragione, che s'aggiunge all' altre tante) la Giustizia non puo esser senza la Verità: Se una Dama passa in concetto d'onesta, ed in segreto è veramente incontinente; non è questa con verità la sua fama, dunque ne men con Giustizia la possiede, mercè che corron del pari *Verum*, *&* *Falsum*; *Justum*, *&* *Injustum* afferma la *Glos. nel §. Cum vero instit. tit. quib. caus. manumit. non lic.*: Il medesimo prova S. Tommaso nel 4. *d*. 46. *q*. 1. *a*. 1. *q*. 3. dove si ha, *che la Giustizia, e la Verità sono una medesima cosa*, e siccome la virtù della Verità è quando uno *se exhibet qualis in se est* S. Tomm. 1. *quaest*. 16. *a*. 4. *ad* 2. così la

Verità della Giustizia è in giudicare, ed operare *in iis, quæ sunt alteri debita*, a quelle conformandosi 4. *d*. 46. *q*. 1. *a*. 1. *q*. 3.

Per esser poi il delitto occulto, ne siegue solo, che per ordine di Carità sii uno obbligato a non palesarlo, e così obbligato a manutenerlo nel di lui possesso, che de facto ritiene, e per ordine di Carità, alla sua fama; forzando in tal guisa quel *Diliges Proximum tuum, sicut te ipsum*, e quel *Quod tibi non vis, alteri ne feceris*, auvengachè *Charitas* è quella, che *operit multitudinem peccatorum*, quando la Giustizia all' incontro ne richiede, come altrove sopra notammo, la pubblicazione, senza riguardo ne a diffamazioni, ne a pene, ne al danno gravissimo di tanti innocenti, come anche nella più volte citata *leg. eum qui* 18. *ff. de injur.* Ma non ne siegue mai, che mentre s'attribuisce all'altrui quello, che è suo, pecchisi contro la Giustizia Distributiva, come si è sempre veduto; Qual distinzione mai sempre non intesasi dal nostro Antigonista, l'ha fatto incautamente scorrere a dire verso la fine della sua pag. 4. *L'ultima parte sola della seconda premessa da lui legittimamente posseduto* (manco male dico or' io, che si è accorto del nostro forte, benche non l'abbia mai ben' inteso) *sarà negata dall' Auversario, atteso che nel suo foglio egli dice, che 'l Delinquente per cagion di tal delitto venne ingiusto, & illegittimo possessore di quel nome, che, per non esser noto il delitto, ritiene per anco, ma ingiustamente, ed illegittimamente appresso gli Uomini; se così è, perche dir poi, che 'l Delinquente deve amare di ritenere quello, di cui è illegittimo, ed ingiusto possessore? l'Jus per tanto, che tuttavia resta (sono le di lui parole) ed ha il Delinquente alla sua fama, non è per altro, che per un mero ordine di Carità, cioè mediante quella dilezzione, con la quale ama, e deve amare di avere un buon nome &c.*, e molto meno averebbe concluso dopo tali parole, se avesse lui sempre ben' inteso la prefata nostra distinzione, *puo ammettersi obbligazione di voler ritenere un bene ingiustamente ritenuto?* Si degni ora il nostro Antigonista risponderci, se uno dicesse: Il Matrimonio per Jus di natura è valido, stante il solo consenso de' contraenti, e poi dicesse per Jus Divino, con il quale è elevato ad formam Sacramenti, e per Jus Ecclesiastico, tal Matrimonio è invalido: Se uno parimente dicesse Tizzio jure tutorio possiede giustamente la tal cosa, e poi dicesse, ma ingiustamente la possiede, perche jure proprio, & non tutorio la ritiene: E se uno similmente dicesse Cajo jure fæudatario possiede giustamente una tal cosa, e poi dicesse, ma la possiede però ingiustamente, perche jure proprio, & non fæudatario la ritiene; Direbbe egli mai costui, che così parlasse, contradittoriamente a se stesso? Appunto! Pensatelo voi; ne

son

son pieni i libri di questi casi, che per diversi Gius, diverse ragioni si leggono, mercè le quali sotto un' Jus uno è giusto possessore, che sotto un' altro diverso, e separato da quello, bisogna dirlo ingiusto; E' forza dunque intender bene la diversità delle cose, prima di riprender l'altrui con gettargli in faccia, che parla contradittoriamente a se stesso; Che però applicando di presente al caso nostro con la nostra sempre inculcata distinzione, dichiamo al nostro Antigonista, che il buon nome del Delinquente è un bene ingiustamente posseduto per ordine di Giustizia Distributiva, che non vuole, che chi è reo riceva la distribuzione d'innocente; E' poi tal bene legittimamente ritenuto per ordine del solo Jus di Carità, che comanda, e vuole, che non si palesi l'altrui delitto, ma che si tenga segreto; onde egli a tenore di tal' Jus di Carità venga tuttavia a ritenere il bene del buon nome appresso coloro, che il di lui reato non sanno, lo quale per l'istesso Jus di Carità non puo palesare chi lo vidde, e che però anche rispetto a questo ritiene il bene del buon nome, quantunque abbia lui veduto il delitto, intanto quanto cioè, non puo, ne deve chi tal reato del Prossimo vidde, palesarlo, ma bensì fargli ritenere quel buon nome, che ha appresso quegli, che niẽte sanno del di lui delitto, onde chi contro questo Jus di Carità rivela il segreto, il quale è quello che obbliga, cõmette spoglio, e perciò tenuto è poscia, quanto possa, e sappia al meglio, giacchè non deve ritrattarsi per non dir bugia &c., a reintegrarlo nel possesso, che era della sua fama, e che per Jus di Carità riteneva, e ritiene, non meno che il possessore d'un fondo in virtù dell' Interdetto *Uti possidetis* deve esser manutenuto, abbi, o no, legittimo Dominio, altrimente si commette spoglio, *ut sciunt omnes juribus vulgatissimis*.

Altro è, bisogna sappia il nostro Antigonista, il Dominio d'una cosa, altro il possesso di essa, altro cioè il petitorio, altro il possessorio; Il Dominio è in ordine di Giustizia il titolo, che uno ha (applicando alla contingenza del nostro Fatto) alla sua fama, quale non ha più, chi di innocente divenne reo: Il possesso lo ha ancora, perche lo ritiene de facto, e per Jus di Carità, che comanda il segreto, e perciò come già dicemmo, chi rivela un peccato occulto, commette un' azzione di spoglio di chi godeva pacificamente la sua fama, onde resti questi obbligato *in Possessorio Retinendæ*, quanto possa, e sappia al meglio, giacchè non deve ritrattarsi, per non dir bugia &c., a restituirlo al di lui possesso, a tenor del quale *etiam prædo*, ben dicesi *manutenendus est in possessione*.

Il sapersi poi *ab ovo*, & *ab origine nativitatis* come abbia l'Uomo l'Jus alla sua fama, si è (ciò che dissi nella mia antecedente, e repeto più ampiamen-

piamente, per maggior'intelligenza del nostro Antigonista) non per mero ordine di Carità, ma per ragione bensì di Giustizia Distributiva, in quanto è nato egli personalmente innocente, e perciò durando lui in tal stato, per Giustizia Distributiva deve da ogn'altro esser reputato tale, affine che il suo Jus a quelli si distribuisca; onde quando poi, d'innocente divenne reo, *in ratione Justitiæ*, che distribuisce all'altrui *juxta merita*, non puo più dirsi aver lui il buon nome d'innocente; ma solo per ordine di Carità ritiene il suo apparente buon nome, per ragione cioè di quello, che il di lui Prossimo non deve propalare il di lui delitto, e per ragione altresì, che egli stesso deve curare di amar tal buon nome più che possibil le sia.

E così ben sia ora patentissimo al nostro Antigonista, che'l possesso legittimo della fama, nasce dalla Giustizia, quale perdè l'Uomo *in ratione Justitiæ*, quando d'innocente divenne reo; E per esser occulto tal delitto gli resta solo l'Jus per ordine di Carità, che non debbasi palesare, ma tenere segreto; onde ben conosca adesso egli, come male a proposito per entro la sua Stampa mi rimproveri nella seguente maniera al §. *Prima del commesso*, cioè *meno poi si puo dire, che la natura del peccato tragga seco necessariamente infamia, come pare, che si accenni dall' Auversario, ivi solo è questa tal denigrazione dell'altrui fama un proprio inevitabil' effetto, che venit in consequentiam dal delitto, che di sua natura infama*.. M'onori il mio Antigonista: Quando uno dice un delitto vero del suo Prossimo, che uno G. E. ha rubbato, non è l'atto del latrocinio che l'infama? No, risponde lui. Dunque, ripiglio io, sarà la voce. Sì, soggiunge egli: Replico però io, ma se la voce non suona altro, che'l latrocinio di colui; dunque (conchiudo) sarà 'l latrocinio che l'infama. Questo adunque è, che come intrinsecamente *malum*, sempre di mal nome da la *pena* al Delinquente; Si ricordi il nostro Antigonista, che quell' *Jus suum* della difinizione della Giustizia Distributiva, come già auvertimmo più sopra, *est meritum, sive præmio afficiendi sint boni, sive pæna mali*, e tra l'altre pene, che dal delitto trae seco tal Delinquente, troverà egli registrata a lettere ben rotonde per entro *i libri scritti della Giustizia Distributiva*, anche quella dell'infamia, che gli produce il delitto; Ma però insiste lui tuttavia a dire, che è la voce, che tal delitto occulto palesa; benissimo, rispondiam noi, che è la voce, che lo palesa; ma intanto l'infama, in quanto è il di lui reato, che le porta seco tal pena, siccome la voce loda, quando dice il ben d'altrui, in quanto ciò è 'l merito del di lui bene; Sicchè solo il delitto infama, come solo il bene loda, e non giammai la voce: Non è la luce del Sole, che faccia brutte molte cose, che

scopre

ſcopre il giorno, ma è, che in realtà brutte le trova; Così non è l'organo della voce, che faccia *male* le azzioni vere, ma è, che *male* in ſe ſteſſe lo ſono: Ma che più oltre? Baſta ſapere, che le Leggi tutte sì Divine, che Umane, in vibrando l'infamia contro 'l Delinquente, non lo fanno mica, perche la voce dell' Accuſante abbia detto un delitto dell' altrui, ma bensì perche il delitto ſia realmente vero, come ne ſon pieni, *sì delle ſacre, che delle profane Iſtorie i Codici*. Dunque, ripigliam noi ſempre, non la voce d'altrui, ma il delitto infama: A prova di che ſentaſi per ultimo dal noſtro Antigoniſta S. Tommaſo *nel* 4. *delle Sent. diſt.* 19. *q.* 2. *a.* 3. *q.* 1. *in corp.* che così parla. *Peccator ex peccato duo mala incurrit, innocentiæ damnum, & famæ diſpendium*; Dunque il delitto, repeto ſempre, è quello che infama, e non la voce di chi lo paleſò; Dunque ne ſuſſiegue, che con tutta verità ſempre dicemmo eſſer l'infamia un' inevitabil' effetto, che *venit in conſequentiam* dal delitto, quanto altresì all' incontro, che contro ogni verità ci abbia redarguito di ciò il noſtro Antigoniſta; onde ben reſti da tutto quanto ſin quì, manifeſtiſſimamente concluſo, che chi paleſò un delitto vero del ſuo Proſſimo, ſolo offende l'ordine di Carità, e non giammai quello di Giuſtizia Diſtributiva;

Siccome niente mai offende quello della Giuſtizia *Commutativa*, della quale venghiamo ora alle prove, riſervandoci in appreſſo, e doppo aver moſtrato eſſer queſta noſtra ſentenza di *S. Tommaſo*, il reſto delle ſpecioſe ragioni del noſtro Antigoniſta per riſervarci noi ſempre di così quanto poſſibil ſia, di quella ſodisfazione, che ſin di principio abbiamo proteſtato intorno a queſti ſuoi ben bizzarri Argomenti:

Non offende, diſſi, la Giuſtizia *Commutativa* chi paleſò un delitto vero occulto del ſuo Proſſimo, perche anche queſta *tribuit unicuique jus ſuum ſecundùm proportionis æqualitatem*, come già vedemmo con *S. Tommaſo* alla mano, e ſi ſerve di proporzione *Aritbmetica* a differenza della Giuſtizia Diſtributiva, che ſi ſerve di proporzione Geometrica; Sicchè vuole, che chi merita quattro, altri quattro riabbia; Ma nel noſtro caſo, non ſolo il Delinquente, di cui ſi paleſa il delitto vero, ha per Giuſtizia Commutativa l'altro e tanto, che gli ſi deve; ma di più, ha identificamente il ſuo ſteſſo: Provaſi; Quando il reo commeſſe il ſuo delitto, tolſe da ſe il ſuo buon nome *in ratione Juſtitiæ*, perche di giuſto, ed innocente, divenne ingiuſto, e reo, come già latamente abbiamo veduto; quando poi altrui dice di queſto reo il delitto, gli rende appunto quell' iſteſſo toglimento di buon nome, che egli ſi è fatto da ſe ſteſſo; in ſomma gli reſtituiſce, o attribuiſce il ſuo ad un puntino; Che però più bella ugua-

uguaglianza di Giuſtizia Commutativa, che queſta, non ſi puo mai dare nel Mondo, la quale identificamente ſerva la proporzione arithmetica in render non ſolo quattro per quattro, ma l'iſteſſo quattro, che è del ſuo Proſſimo.

Quello però, che è degno di rifleſſione ſi è, che non abbia mai oſſervato il noſtro Antigoniſta, e ſuoi Aderenti, che ſe la Giuſtizia Commutativa voleſſe la reſtituzione del paleſamento del delitto vero occulto del Proſſimo, come egli dice, vorrebbe anche nel tempo iſteſſo, che uno ſi doveſſe ritrattare; queſto, anche il noſtro Antigoniſta dice in oggi, che non deveſi fare, dunque la Giuſtizia Commutativa non ci ha mai luogo in queſta noſtra Ippoteſi. La minore, e conſeguenza ſon chiare: La maggiore propoſizione ſi prova; Se quattro, che io tolſi all' altrui, non ſi puo reſtituire per ordine di Giuſtizia Commutativa, ſe non con rendergli altri quattro *ad hoc ut ſervetur proportionis æqualitas arithmetica*, dunque chi paleſò un delitto vero occulto del ſuo Proſſimo, venendole di così tolto il buon nome, affine poi di reſtituirglelo con uguaglianza di proporzione arithmetica, dovrà ritrattarſi per reſtituirgli di così il *tantundem*, che gli ha tolto, giacchè appreſſo verun'uomo potrò mai ugualmente far formare il buon nome di Seja, che diſſi G. E. Adultera, ſe non con ritrattar ciò, altrimente ſempre reſterà tal delitto, e quello che le reſtituiſco ſenza ritrattarmi, non ſarà mai l'egual proporzione arithmetica, cioè l'altro e tanto, che ugualmente ſerva a torre il mal nome cagionatole, e rimetterle in priſtino il buon nome, che gli ſi è levato con il paleſamento del delitto vero; *Sed ſic eſt*, che queſto ritrattamento non puo, ne deveſi ammettere per non dirſi bugia &c., a ſenſo anche del noſtro Antigoniſta; dunque la Giuſtizia Commutativa non ha mai luogo in queſto noſtro caſo; poiche altrimente biſognerebbe concedere, che *ſimul & ſemel* uno ſi doveſſe ritrattare, *& ſimul*, *& ſemel* non ſi doveſſe ritrattare; e ſe vuol che tal Giuſtizia Commutativa vi abbia luogo, biſogna ſempre concedere, che debba ritrattarſi; Tanto più, che l'abilità di tutti gli eſtremi v'interverrebbe; la voce cioè di chi puo ritrattarſi, e la Giuſtizia di chi dovrebbe ricevere con uguaglianza di proporzione arithmetica quello, che gli è ſtato tolto; E pure niuno controverte, che non debba queſto tale ritrattarſi, ne il noſtro Antigoniſta iſteſſo; Dunque queſto è, perche nulla vien tolto a colui, del quale ſi è detto il ſuo delitto vero occulto, in ragione di Giuſtizia Commutativa; ma ſolo l'occulto gli ſi è tolto, quale dovevaſi conſervare per ragione di Carità, e perciò per ordine di queſta deveſi procurar di far fare una buona opinione a coloro, che mer-

cè

cè tal palesamento la formaron cattiva, e non giammai ritrattarsi, perche la Giustizia Commutativa non resta punto offesa, ma bensì un'atto di essa si fa con la distribuzione del delitto al Delinquente, come abbiamo già ampiamente veduto;

E questa è anche la sentenza di *S. Tommaso*, se altrimente non volessimo a sì Santo Dottore, e Grand'Uomo fargli dire delle tante belle cose, quali son quelle del nostro Antigonista fino a quì rimarcate, con le altre da rimarcarsi ancora in appresso, ciò che è chiaro in S. Tommaso *nella 2. 2. quæst. 74. artic. 2.* ove spiegando quel di S. Giacomo. *Qui detrahit fratri, detrahit legi*, così dice il Santo nel §. Ad tertium. *In tantum videtur detrahere legi, in quantum contemnit præceptum de dilectione Proximi.* Se il detraere fosse contro la Giustizia Commutativa, perche il Santo non dire *in quantum contemnit præceptum Justitiæ Commutativæ?* Tanto più, che sarebbe anche stato senso più spiegante l'unirlo con la legge, che è spiegativa della Giustizia 2. 2. *quæst.* 60. *art.* 5.? Ma solo dice *in quantum contemnit præceptum de dilectione Proximi;* e così il precetto della Carità: Poteva mai dirsi di più chiaro dal Santo Dottore per chiarissimamente spiegare la nostra sentenza, che di dire *in quantum* (giova il repeterle, perche sempre troppo belle, e troppo chiare sono al proposito nostro queste di lui auree parole) *in quantum*, dissi, *contemnit præceptum de dilectione Proximi?* Dunque il Santo non si è insognato mai la sentenza, che gli fa dire il nostro Antigonista, conforme segue tutto giorno, che per non ben'intendersi sì Gran Dottore, diverse cose da lui ne men pensate, gli si fanno dire, e si vogliono poscia mal'a proposito sostenere, onde vegghiamo poi tante diverse Scuole ex diametro opposte, che non ostante ogn'una di loro vuole il pregio *del titolo di Thomista*. S. Tommaso dunque ferma chiaramente la nostra sentenza, onde ben'ora evidentissimamente conosca il nostro Antigonista con qual vano fondamento abbia preteso *alla pag. 2. a terg. della sua Stampa*, con la combinazione de' titoli, cō i quali tratta il Santo la materia di Giustizia Commutativa, cavarne lui, che la nostra detrazzione sia opposta alla Giustizia Commutativa; Ci è forse bisogno di ricavare dalla combinazione de' titoli la mente di S. Tommaso, quando nel corpo, ove tratta le materie, esprime litteralmente esser la nostra detrazzione contro il precetto della dilezzione del Prossimo, e così contro la Carità, come abbiamo già visto ivi *In tantum videtur detrahere legi, in quantum contemnit præceptum de dilectione Proximi?*

Conforme altrove sempre è parimente di questa nostra sentenza l'istesso

l'istesso Santo. Alla *quæst.* cioè 62. 2. 2. *art.*7. benche il nostro Antigonista, e alcuni buoni Religiosi a lui sottoscritti portino questo luogo per la loro sentenza, ma vanamente come ora vedremo: Così parla il Santo Dottore. *Ad secundum: dicendum, quod aliquis potest alicui famam tripliciter auferre, uno modo* verum dicendo, & justè; *puta cum aliquis crimen alicujus prodit ordine debito servato, & tunc non tenetur ad restitutionem famæ*; *Alio modo* falsum dicendo, & injustè; *& tunc tenetur restituere famam confitendo se falsum dixisse; Tertio modo* verum dicendo, sed injustè; *puta cum aliquis prodit crimen alterius contra ordinem debitum, & tunc tenetur ad restitutionem famæ quantum potest, sinè mendacio tamen*. Mi saprebb' egli or dire il nostro Antigonista, perche *S. Tommaso* distingua quei tre ordini *Verum dicendo, & justè; Falsum dicendo, & injustè; Verum dicendo, sed injustè?* E che cosa mai abbia inteso il Santo Dottore di distinguere con quella parola *injustè?* Egli mi dirà, che ciò ha fatto il Santo per spiegar l'offesa della Giustizia Distributiva, e Commutativa, giacchè allega egli tal passo per provar ciò; ma non s'accorge intanto, che di così attribuisce al Santo la più gran debolezza del Mondo, e la ragione si è, perche quando il Santo ha detto *Falsum dicendo*, egli non solo abbastanza, ma con la maggior' espressione, che mai far potesse si è spiegato per dire quanto mai si poteva dire contro la Giustizia Distributiva, e Commutativa, auvengachè il falso è quello, che totalmente offende queste Giustizie, poiche tanto la Giustizia Distributiva, che la Commutativa *Jus suum unicuique tribuunt secundùm proportionis æqualitatem*, la prima di proporzione Geometrica, l'altra di proporzione Arithmetica; E chi dice il falso *Jus non suum tribuit, & contra omnem proportionis æqualitatem, tàm Geometricam, quàm Arithmeticam;* Sicchè quando il Santo disse *Falsum dicendo*, gli aveva detto quanto mai dir poteva per spiegar tutto quello, che *ex diametro* offende la Giustizia Distributiva, e Commutativa; onde perche aggiunger lui poi quella parola *Injustè, Falsum dicendo, & Injustè?* Già resta quindi manifestamente conchiuso, che il sentimento al quale il nostro Antigonista, e suoi Aderenti hanno citato il Santo nel preallegato luogo, non si puo ammettere, perche ridurrebbesi il Santo ad un' errore non degno del nostro Antigonista istesso per la stima ben degna, che ho di lui, non che di sì Gran Dottore, come abbiamo già quì sopra veduto; Dunque altro misterio, e proprio, bisogna che siavi in quella parola *& injustè*, e nel contesto che sopra di S. Tommaso: Per l'appunto di così è, conforme adesso lo facciamo noto. Tre casi ha distinto il Santo Dottore con quelle parole *justè*, e *injustè* respettivamen-

te, le quali come Adverbi importano il modo, è non la sustanza; Il primo, quando uno non offende ne la Giustizia Distributiva, ne la Commutativa, ne la Carità, o Giustizia Generale che dir vogliamo, che è l'istesso che la Carità al caso nostro, come quì più sotto vedremo, che è quando uno in Giudizio dice l'altrui delitto vero occulto, o pur fuor di Giudizio con qualche giusta causa, o necessità, e questo caso è in quelle parole del Santo *Verum dicendo, & Justè*. Il secondo quando uno offende e l'ordine di Giustizia Distributiva, e di Commutativa, e di Carità, o di Giustizia Generale, ch'è quando uno sì fuori, che in Giudizio dice dell' altrui il falso, e questo caso è in quelle parole del Santo *Falsum dicendo, & Injustè*. Il terzo poi quando uno non offende la Giustizia ne Distributiva, ne Commutativa, ma solo l'ordine della Carità, o Giustizia Generale, che è quando uno fuor di Giudizio senza alcuna causa, ne necessità dice il delitto vero occulto dell'altrui, e questo caso è in quelle parole del Santo *Verum dicendo, sed injustè*; E così con questi Adverbi *Justè*, e *Injustè* include, e respettivamente esclude il Santo, quando sia la sustanza dell'atto vero, e della Giustizia Distributiva, e Commutativa contro il modo, e ordine di Carità, o della Giustizia Generale, e quando no; come altresì, che il falso è sempre contro la sustanza del vero, o della Giustizia Distributiva, e Commutativa, e contro l'ordine, e modo della Carità, o Giustizia Generale; per lo che ben riflettasi, che il Santo Dottore nel primo, e secondo caso congiunge l'Adverbio *Justè*, e *Injustè* con la copula *&*, Verum dicendo *& Justè*; Falsum dicendo *& Injustè*, che fa senso alla sustanza della Giustizia, e respettivamente ingiustizia, anche il modo giusto, e respettivamente ingiusto; Nel terzo poi caso, non si serve più della copula *&*, ma bensì dell'Adversativa *Sed*, *verum dicendo, sed Injustè*, che denota il puro modo ingiusto *adversùs* la sustanza del vero, o della sustanza giusta che dir vogliamo, in ordine di Giustizia Distributiva, e Commutativa, qual'è la Verità, e *adversùs* altresì il modo giusto, che sta nel primo caso del Santo, nel quale parimente si dice il vero, *& Justè* ivi, perche si palesa l'altrui delitto vero in Giudizio, o pur fuori di Giudizio con qualche giusta causa, o necessità, che perciò non s'offende l'ordine di Carità, o di Giustizia Generale, che dir vogliamo; quì poi *Injustè*, perche si palesa l'altrui delitto vero fuor di Giudizio, e senza alcuna causa, o necessità, che perciò s'offende l'ordine della Giustizia Generale, o Carità, benche mai la Giustizia ne Distributiva, ne Commutativa, essendo anche quì nel terzo caso del Santo l'istessa sustanza del delitto vero, che nel primo di lui caso, ove dicesi *Justè* perche

(come

(come abbiamo già auvertito) in Giudizio, o fuor di Giudizio con qualche giusta causa, o necessità, e quì nel terzo *Injustè* perche fuor di Giudizio, e senza giusta causa, o necessità; Altrimente questi Adverbi *Justè*, e *Injustè* respettivamente, che importano modo, non farebbono differenza dalla furtanza, alla quale sono apposti, e quell' *Injustè* posto dal Santo con l'Adversativa *Sed* nel terzo caso, ne meno vi sarebbe differenza dal primo, ove parimente si dice un delitto vero dell' altrui coll' Adverbio *Justè*, a cui sta *adversativè* il terzo caso col *sed Injustè*, e però nel primo disse il Santo *Verum dicendo, & Juste*, e quivi nel terzo *Verum dicendo*, con l'Adversativa *sed Injustè*; E così altrimente si ridurrebbe sempre il Santo Dottore a superfluità, e inutilità troppo massiccie, e puerili, come per quanto anche più di sopra abbiamo visto; E pure a chi è pratico con profondo studio de i scritti di sì Gran Dottore, qual' è S. Tommaso d'Aquino, e che non gli rivolge solo, quando ha il bisogno di appoggiarsi a qualche sua Autorità, sà benissimo, che il Santo Dottore non ha nel suo modo di scrivere ne superfluità, ne mancanza di termini necessari, e che studia succintamente alla proprietà del dire, & al vero senso:

Il che fin quì osservato se avesse ben saputo il nostro Antigonista, e suoi Aderenti, non si sarebbono mai sì malamente imbrogliati a credere, che quella parola *Justè*, e respettivamente *Injustè* fosse concernente la Giustizia Distributiva, e Commutativa; Questi tre casi dunque, come sopra da noi portati, e dilucidati distingue il Santo Dottore, nel che sempre più spiegasi egli, mentre nel primo caso dice *ordine servato*, e nel terzo, che è il nostro, dice *contra ordinem debitum*, e non giammai *contra Justitiam Distributivam, vel Commutativam*, il che quando ha voluto, che s'intenda, l'ha ben chiaramente detto in altri luoghi: Per le quali parole *ordine servato*, e *contra ordinem debitum* respettivamente, spiegasi (come dicevo) sempre più nell' ordine della Carità quell' *Justè*, e respettivamente *Injustè*, già sopra latamente esaminati; essendo questo termine di *ordine*, e *ordinare* quando è solo, il vero, e proprio termine della Carità, benche aggiunto ad altri, possa significare ordine di altre cose, alle quali egli è aggiunto; Così parla lo Spirito Santo nella Cantica 2. *Ordinavit in me Charitatem*, qual termine di parlare non era mica ignoto a sì Gran Dottore, mentre e lui stesso riferisce tal passo della Cantica alla 2. 2. *quæst.* 44. *art.* 8. *in corp.*, che perciò è sempre più chiaro, che della nostra sentenza è *S. Tommaso*, anche nel citato luogo ex adverso conforme abbiamo già più che evidentissimamente veduto; Qual nostra sentenza,

 & al-

& altrove ancora l'ha ben data ad intendere il detto Santo; Ma prima di riferire questi altri di lui luoghi, tolghiamo un poco da ogni dubbio il nostro Antigonista, e discifriamole pertanto cosa sia la Giustizia, già da noi detta *Generale*, e poi proviamole (come abbiamo già sopra promesso) che questa è l'istesso, che la Carità al caso nostro, acciò lui quindi ben rimarchi con quanta assennatezza abbiamo a lui spiegato S. Tommaso *nel citato luogo:*

La Giustizia *Generale* della quale parla S. Tommaso 2. 2. *quæst.* 58. *art.* 5. *in corp.* est *ordinatio*, *seu rectificatio operationum in bonum commune*, quale anche chiamasi *legale*, o *Legittima*, perche *per eam homo concordat* legi, *ordinanti actus omnium virtutum in bonum commune*, S. Tommaso *nel citato luogo*; che è quella legge appunto, che *Cicerone* nel suo 1. *lib. de legib.* ben diffinì *recta ratio insita in natura jubens honesta, prohibensque contraria*; E quale altri hanno anche chiamata *Potenziale*, perche a questa si riducono tutte le altre virtù, quali *potentialiter* tutte contiene, e secondo questa relazione, o riducibilità dice S. Tommaso nel citato luogo, *actus omnium virtutum possunt ad Justitiam pertinere, secundùm quod ordinat hominem ad bonum commune*. Ed altri finalmente l'han detta *Universale*, come appresso il Missyngerio *Instit. tit. de Justit. & Jur. §.* 1. *num.* 8. ivi. *Prior Universalis Justitia, quam etiam Legitimam vocant, mater est Virtutum, & cum omni virtute concurrit, ad quæ ea omnia pertinent, circa quæ vir bonus versari potest*.

Che questa Giustizia *Generale* sia al caso nostro l'istesso che la Carità, è chiaro, perche intanto il palesamento dell'altrui delitto vero occulto è contro la Giustizia Generale, in quanto è contro l'ordinazione dell' Uomo al bene, e bene veramente commune, in quanto cioè il palesamento dell' altrui delitto, con tutto che sia d'una cosa vera, e perciò giusta in ordine di Giustizia Distributiva, e Commutativa, come già abbiamo ampiamente veduto, farebbe, e cagionerebbe mille mali effetti per il ben commune e rispetto al Delinquente, e rispetto al restante degli altri Uomini, qualmente di così anche ben'accorda il nostro Antigonista nella sua Stampa *verso la fine del §. Prima del commesso*, ivi. *Ed a qual fine ordinò Iddio la fama, e 'l buon nome di ciascheduno appresso degli Uomini se non acciò che servisse di sprono al bene, e virtuosamente operare, e di freno al male in chi la possiede, ed in oltre al ben commune degli altri, che quando formano il buon concetto, e la buona opinione dell'innocenza, e delle virtuose azzioni del Prossimo, ricevano un grand' incitamento ad esercitar l'opere virtuose, ne sono provocati dall' altrui male ad imitarne l'esempio:*

Sed

Sed sic est, che questa ordinazione dell' Uomo al ben commune, mercè la quale la Carità ci comanda, con quel *Diliges Proximum tuum sicut te ipsum*, e con quel *Quod tibi non vis, alteri ne feceris*, che non si palesi l'altrui delitto vero, è appunto la Giustizia Generale, come abbiamo di già sopra visto con S. Tommaso 2. 2. *quæst.* 58. *citat. art.* 5. *in corp.*; Dunque la Giustizia Generale al caso nostro, è l'istesso che la Carità, *& econtra* la Carità è l'istesso che la Giustizia Generale; poiche (*rursus in idem*) in tanto la Carità vuole, che noi non palesiamo il delitto occulto vero del nostro Prossimo, in quanto non vuole, mercè tal palesamento, la deordinazione dell' Uomo dal ben commune sì rispetto al Delinquente, che rispetto agli altri; Questo appunto è l'istesso che vuole la Giustizia Generale, la non deordinazione cioè dell' Uomo dal ben commune; *Rursùs ergo &c.*

Onde resti ora chiaramente scoperta la Scilla, e la Cariddi, ove hanno il nostro Antigonista, e suoi Aderenti troppo malamente urtato, in essersi cioè loro, troppo bonariamente dati ad intendere, che *S. Tommaso* qualora disse *Verum dicendo, & Justè; Falsum dicendo, & Injustè; Verum dicendo, sed Injustè*, volesse con quel termine *Injustè* intender lui contro la Giustizia Commutativa, e Distributiva, come che chi offende l'Jus della Carità, o Giustizia Generale, non si potesse dir veramente, che *facit Injustè*? Cosa, che dall' intelligenza del Santo al caso di che parla, è stata, ed è sì lontana, quanto che la più assorda di quella, non si potrebbe mai apponere a sì Gran Dottore per quanto abbiamo già [illegible] veduto:

Anzi che quelle solo parole *Justè*, e *Injustè* [illegible]ente, senza le tante dimostrazioni che sopra, dove[illegible] *[illegible]tantum* servire al nostro Antigonista, qualora [illegible] il paragogico *contra Commutativam, vel Distributivam*, per subito ben comprendere, che della sola Generale Giustizia parlava il Santo, giacchè quando uno servesi del solo Genere, genericamente deve intendersi, e non delle specie a nostro bel talento, siccome quando un dice solamente *Animal*, genericamente deve prendersi, essendo Assioma, insino a' Leguleici istessi tritissimo, che *Verba generaliter prolata, generaliter sunt intelligenda*; E tanto più se avesse indi osservato l'altre parole del Santo, di sopra già da noi ponderate, *ordine debito servato*, e *contra ordinem debitum* respettivamente, ma non giammai ivi si legge *contra Justitiam Commutativam, vel Distributivam*; E di più se avesse appresso avvertito quel *tenetur ad restitutionem famæ, quantum potest*; E per ultimo che chi offende la Giustizia Commutativa,

deve per le parole iſteſſe preciſe, e rotonde di S. Tommaſo, che quì più ſotto noteremo, reſtituire il *tantundem* con uguaglianza di proporzione arithmetica, il che non ammette nel noſtro caſo il Santo, con tutto che vi concorrebbe l'eſtremità de' termini abili, già altrove auvertiti, la lingua cioè iſteſſa che palesò, che potrebbe farlo, e anche la Giuſtizia Commutativa, che lo vorrebbe a ſenſo del noſtro Antigoniſta, ma ſolo ammette *tenetur ad reſtitutionem famæ, quantum poteſt*, che è il ſimile con tali parole, che eſcluder di poſta la Giuſtizia Commutativa per quanto abbiamo già viſto, e per la ſeguente ragione, che ora all'altre aggiunghiamo, cioè che intanto tra Dio e l'Uomo non ſi dà Giuſtizia Commutativa, perche per quanto mai faccia l'Uomo, mai puo far tanto, ne tanto dare a Dio, *propter quod reddatur ei æquivalens, juxta illud* D. Pauli *quis prior dedit illi, ut retribueretur ei?* e come ferma S. Tommaſo *nella* 1. *part. quæſt.* 21. *art.* 1., & ivi il Cajetano, ed il Ripa *nel lib.* 1. *contra Gentes cap.* 93. *§. Sed dubium occurrit*, con tutti gli altri quaſi infiniti appreſſo i Salmaticenſi *nella* 3. *part. pag.* 60. *dal num.* 116. 118. *ad ſeqq.*; Onde perche non ſi puo nel caſo noſtro reſtituire con proporzione di uguaglianza arithmetica, giacchè un non deve mai ritrattarſi per non dir bugia &c., ma bensì ſolo reſtituir *quantum poteſt*, perciò abbaſtanza, ſenza le tante altre ſin quì rimarcate oſſervazioni, doveva da quel ſolo reſtituire *quantum poteſt* di S. Tommaſo, conoſcere il noſtro Antigoniſta, che ſu la noſtra Ippoteſi non ci entra, ne mai entrar ci puote Giuſtizia Commutativa, giacchè gli è un vanamente ricercar la ſpecie, ove non ſi [illegible] 'l Genere, che ſoffra la proprietà delle Commutazioni, che ſono la materia particolare, e diſtintiva della Giuſtizia Commutativa:

Sicchè 'l Santo Dottore per queſti Adverbi *Juſtè*, e *Injuſtè* reſpettivamente, moſtra, come abbiamo già manifeſtiſſimamente conoſciuto, il modo della Giuſtizia Generale, o Carità che dir vogliamo, ne i ſopradetti tre caſi da lui figurati, e da noi ſin quì latiſſimamente dimoſtrati, e non giammai ſi è inſognato per queſti iſteſſi Adverbi di dimoſtrare Giuſtizia alcuna Commutativa, e però come per eccezzione alla regola della Giuſtizia Commutativa ſoggiunge il Santo *tenetur ad reſtitutionem famæ, quantum poteſt*, che ſe il Santo (torno a ridire, e ſempre concludentemente a propoſito) aveſſe voluto intendere della Giuſtizia Commutativa, non averebbe detto, ne dir doveva *quantum poteſt*, ma bensì con proporzione arithmetica reſtituir quello, che ſi levò, e così ritrattarſi, giacchè nel caſo noſtro non ſi puo (come altrove già vedemmo) rendere il *tantundem* con proporzione arithmetica ſe non con il ritrattarſi, conſiſtendo ſem-

pre

pre (come ben sempre notammo) questa proporzione arithmetica in-rendere appunto tanto all'altrui, quanto gli si è tolto, quattro cioè per quattro, così il Santo Dottore 2. 2. *quæst.* 57. *art.* 2. ivi. *Respondeo dicendum quod restitutio, sicuti dictum est, est actus Justitiæ Commutativæ, quæ in quadam æqualitate consistit, & ideò redditionem importat illius rei, quæ injustè ablata est; Sic enim per iteratam ejus exhibitionem æqualitas reparatur;* E giacchè veruna estremità di termini abili (come anche altrove già auvertimmo) vi mancherebbe, poiche il palesante non sarebbe senza lingua a poter far l'iterata esibizione di quello tolse, e così di ritrattarsi, e non vi mancherebbe anche la Giustizia Commutativa, che ciò vorrebbe a senso del nostro Antigonista: E pure tutto ciò non ostante, perche manca a senso della verità, che resti alcunamente offesa la Giustizia Commutativa, perciò il Santo Dottore ferma, che non deve mai ritrattarsi, come anche in oggi l'accorda l'istesso nostro Antigonista, e così che non deve restituire *in ratione Justitiæ Commutativæ*, cioè con uguaglianza di proporzione arithmetica il *tantundem*, ma bensì *quantum potest, sine mendacio tamen*.

Qualmente appunto la medema sentenza ben' apertamente ci manifesta l'istesso Santo 2. 2. *quæst.* 73. *art.* 1. *in corp.*

Per lo che premesso, che anche dicendosi la verità si detrae, come nel quì citato luogo dice lui *Ad tertium*, ivi. *Aliquis dicitur detrahere, non quia diminuit de veritate, sed quia diminuit famam ejus*, il che anche il nostro Antigonista (per rendergli Giustizia, ove veramente gli si deve) mostra di ben sapere, mentre alla fine della sua Stampa, doppo aver detto, che chi palesò il delitto vero occulto, non disse talmente bene, che non possi veramente confessar d'aver detto male, soggiunge *se uno parlerà con le regole di buona lingua, sarà vero il dire che dice male*, e *non sarà vero di chi ha commesso un peccato di maledicenza, che in altro non consiste, che nel dir male? Si apprende pur tutto dì nelle Scuole Cristiane, che a ciò si riduce la detrazzione*; come altresì chiaramente disse egli ciò alla pag. 2. a terg. della sua Stampa ultra medium, ivi *Or mentre il medemo insegna* (parla di S. Tommaso) *che uno de' modi, co' quali si commette la detrazzione sii il manifestare l'altrui occulto peccato &c.*

Eccoci ora a riferire il testo del Santo *nella d. quæst.* 73. *art.* 1. *in corp. Unde non directè* (sono le di lui parole) *infert detrimentum honori, sed famæ, in quantum hujusmodi verba occultè proferens, quantum in ipso est, eos qui audiunt, facit malam opinionem habere de eo, contra quem loquitur*. Mi dica adesso un poco il nostro Antigonista, se uno parlasse male dell'

onore

onore altrui contro la Giustizia Distributiva, o Commutativa, certo è che offenderebbe il di lui onore direttamente, in quanto egli direttamente attribuirebbe al di lui onore, quello che non è suo, giacchè *Jus suum unicuique tribuit* la Giustizia Commutativa, e Distributiva *secundùm proportionis æqualitatem*, e quì *Jus non suum tribueretur secundùm omnem proportionis inæqualitatem*, come appunto vegghiamo in colui che dice il falso del suo Prossimo, che veramente offende la Giustizia e Distributiva, e Commutativa, onde tal disonoramento contro il nostro Prossimo non deriverebbe solo da quello, perche averebbe, chi rivelò, fatto formare mal'opinione a quegli, che lo sentirono, come dice il detto Santo; Ma, come abbiamo già visto, deriverebbe, e principalmente, perche direttamente s'offenderebbe l'altrui onore; E pure il Santo dice il contrario, mentre dice (vengo di nuovo a dire le di lui parole, perche sempre urgentemente sono al proposito nostro) *Unde non direčtè infert detrimentum honori, sed famæ, in quantum hujusmodi verba occultè proferens, quantum in ipso est, eos qui audiunt facit malam opinionem habere de eo, contra quem loquitur*. Dunque abbastanza chiarissimamente che mai di più, si spiega il Santo, che chi dice un delitto vero occulto del suo Prossimo, non offende mai ne la Giustizia Commutativa, ne la Distributiva;

Ciò che parimente palesò egli *nella 2.2. all' art. 2. in corp. della detta quæst. 73.* ove così dice. *Contingit quandoque quod aliquis dicit aliqua verba, per quæ diminuitur fama alicujus, non hoc intendens, sed aliquid aliud: hoc autem non est detrahere per se, & formaliter loquendo, sed solùm materialiter, & quasi per accidens: Et siquidem verba, per quæ fama alterius diminuitur, profert aliquis propter aliquod bonum, vel necessarium debitis circumstantiis observatis, non est peccatum, nec potest dici detraćtio: Si autem proferat ex animi levitate, vel propter causam aliquam non necessariam, non est peccatum mortale, nisi fortè verbum, quod dicitur, notabiliter famam alicujus lædat, & præcipuè in his, quæ pertinent ad honestatem vitæ, quia hoc ex ipso genere verborum habet rationem peccati mortalis.*

Premettiamo ora per maggior' intelligenza del nostro Antigonista, e suoi Aderenti, che il Santo Dottore parla della detrazzione, che non sminuisce punto della verità, ma solo la fama, giacchè *Ad tertium dell' art. 1.* dice il Santo, come già osservammo di sopra, *aliquis dicitur detrahere non quia diminuit de veritate, sed quia diminuit famam ejus*, che è l'istessa frase, che quì appunto si serve; e perche altresì dice che non pecca chi fa la detrazzione *ob aliquod bonum, vel necessarium debitis circumstantiis*, il che non sarebbe vero se fosse con falsità la detrazzione, giacchè il falso

non

non puo aver mai alcuna necessità, ne circostanze debite per potersi dire senza peccato, e perche altresì anche dice il Santo, che si *ex animi levitate, vel propter causam aliquam non necessariam* proferiscasi la detrazzione, non è peccato mortale, il che sarebbe sempre in qual siasi minovissima cosa, nella quale falsità avesse la detrazzione; Dunque premesso di così, che il Santo parla della detrazzione, che non toglie niente alla verità;

Discorriamola adesso in tal seguente maniera, quale è, che ci favorisse ora di dire il nostro Antigonista, e suoi Aderenti, se uno attribuisse all' altrui contro Giustizia Distributiva, e Commutativa quello che non è suo merito, si possa veramente dire, che *sive ex animi levitate, sive propter causam aliquam non necessariam*, egli non pecchi mortalmente? Certo che bisogna che dicami, che *sive ex animi levitate, sive propter causam aliquam non necessariam* ciò faccia, sarebbe sempre peccato mortale, giacchè attribuirebbe all'altrui contro ogni uguaglianza di proporzione, quello che non è suo merito, e così il falso: E se così è, conforme lo è, & esser lo deve, se nò altrimente bisognerebbe dire, che ad attribuire all'altrui contro Giustizia Distributiva, e Commutativa quello, che non è suo, e così il falso, non sii peccato mortale: Or perche il Santo dice, che non fa peccato mortale chi per una di queste cagioni, cioè *sive ex animi levitate, sive propter causam aliquam non necessariam* sminuisce la fama del Prossimo? E pure gl'è certissimo, come abbiamo già visto, che qualsivoglia infin minovissima cosa, che contro Giustizia Distributiva, e Commutativa ad altri s'attribuisca, che non sii sua, perche allora falsa, perche cioè contro la Giustizia Distributiva, e Commutativa, contiene in se sempre peccato mortale:

Di più, perche spiega il Santo quel caso, che per eccezzion di regola lo fa peccato, con le parole *nisi fortè verbum quod dicitur sit adeo grave, quod notabiliter famam alicujus lædat, & præcipuè in his, quæ pertinent ad honestatem vitæ, quia hoc ex ipso genere verborum habet rationem peccati mortalis?* Come attribuirsi dal Santo al solo genere delle gravi parole il peccato mortale, se veramente fossero quelle contro la Giustizia Distributiva, o Commutativa? Come? Non sarebbe forse un'atto *intrinsecè malum* l'attribuire ad altrui contro l'ordine di Giustizia Distributiva, o Commutativa quello che non è suo? E come dunque il Santo Dottore al solo accidente estrinseco della gravità delle parole ripone per eccezzione di regola l'atto del peccato, quale nell'intrinseco dell'atto per regola, che lui ferma, l'ha prima rigettato? Dal che accorgasi pur sempre più il nostro Antigonista, che la chiara mente di *S. Tommaso d'Aquino* è

stata

stata sempre della nostra sentenza, che non fu mai, ne altra è, che la sentenza del Santo, come si è sempre patentissimamente veduto; quanto all' incontro egli con troppo in verità d'esorbitanza pregiudiciale a sì Gran Dottore, gli abbia attribuito la di lui opinione, che non solo è contro l'istesso Santo, ma che contro ogni ragione l'abbiamo già *ad satietatem ipsam* dimostrata, e convinta;

Onde sii ora a lui evidentissimo, ove vadino a colpire quelle sue parole, che contro me slancia al §. della sua Scrittura *Pur si trasmetta*, ivi. *Pur si trasmetta all' Auversario (per maggiormente convincerlo) che le ragioni da lui trovate senza ne pure il semplice nome di un solo Autore*; certo che a non altro colpir vanno, che della Luna i raggi; poiche come ei vede ci è l'Autorità di un Santo Dottore, e di un Dottore sì grande, che vale per mille, e assai più di quanti egli nella sua Stampa men' allega, anzi per quanti mai allegar si potessero, qual'è appunto l'Autorità di *S. Tommaso d'Aquino*; Ma quando anche uno non avesse avuto Dottori; le ragioni sviscerate da' primi Principii, e dagli Assiomi indisputabili, non servono, ne servir dovrebbono? Dicevano gli Antichi *Bovem currus non trabit*, come riferisce *Tacito ne' suoi Annali*; Ma il nostro Antigonista all' incontro dice *Bovem currus trabit*, perche vuole, che l'ordine de i Dottori, e non quello della ragione prevaglia, e convinca: Se così è, la verità è perduta, perche non vi è errore, ancorche Eretico, che non possa mostrare gran numero di Dottori, quanti per tanto ne hanno per se di questi le Sette? Io però dalla ragion non mi parto, come sin quì ho dimostrato, la quale fu sempre di sì gran forza, che per conoscerla basta solo sapere quello, che potè un solo *Fanuzzio* contro un' intiera Sinodo, la quale poi in risolvendo, e conchiudendo seguì il di lui parere, come si legge per entro i *Canoni*. Ho solo portato S. Tommaso, perche, come dissi, & è stato nelle sue Opere il mio Maestro, e perche (come repeto) vale per quanti si potessero mai allegare; E benche niente mi curi degli altri, non ostante in grazia del nostro Antigonista, acciò conosca via più, come vanamente abbia gettato al vento quelle sue di sopra già registrate parole *Senza ne pure il semplice nome di un solo Autore*, voglio anche, oltre S. Tommaso, portargliene un'altro, il quale benche non canonizzato per Santo, da tutti però venerato per un Gran Maestro, che parimente ferma la nostra sentenza, e non giammai, che si contro la Giustizia Commutativa, o Distributiva il palesare l'altrui delitto vero occulto, o pure il denigrare l'altrui fama, stante tal palesamento dell'altrui delitto vero occulto; Questi è il *Soto*, ed è Thomista, e Gran Dottore dell'

Ordi-

Ordine de' Padri Predicatori, *vel suo tractat. de ratione tegend. & detegend. secret. membr.* 1. *quæst.* 2. *§. Tertia Conclusio pag.* 26. ivi. *Sed quod denigrare famam Proximi sit contra Charitatem, patet &c.* e parla appunto quando uno rivela un segreto delitto, così dice nel principio del di lui qui sopra citato *§. Secretum alienum, temerè, & sine causa revelare, peccatum est ex genere suo mortale &c. loquimur hic de secreto crimine, nam de hoc est principalis intentio in tota relectione;* E l'istesso ferma al *membr.* 3. *dell' allegato trattato quæst.* 4. *pag.* 372. *§. Nona Conclusio*, ivi. *Quando quis casu novit alienum secretum, quamvis teneatur illud contegere, etiam sub peccato mortali, si res est tanti momenti, tamen non tenetur gravia pati ut illud celet; Facilè probatur, quia tenetur servare ex Charitate, sicuti tenemur servare &c.*

Ma mi potrebbe il nostro Antigonista argumentare forse contro con l'istesso *Soto*, il quale nel suo *trattato de Just. & Jur. lib.* 4. *quæst.* 6. dice *nullum peccatum ad restitutionem obligat, nisi sit contra Justitiam;* Se dunque chi rivela un delitto vero, è tenuto alla restituzioue, questo peccato è contro la Giustizia.

Si concede tutto questo argomento, intendendosi però della vera restituzione, di quella cioè, che è *in ratione Justitiæ Commutativæ*, qualora si volesse intender quel *contra Justitiam*, genericamente detto dal Soto, *vel Commutativam, vel Distributivam;* e non già della nostra restituzione, che è impropria, perche solo restituisce *quantum potest*, senza doversi mai ritrattare chi palesò l'altrui peccato, e così che non restituisce il *tantundem in ratione Justitiæ Commutativæ*, con uguaglianza cioè di proporzione arithmetica, come già sopra abbiamo latissimamente veduto;

In altro senso poi, *prout reverà jacet* genericamente, lasciandosi stare il *Soto*, concedesi parimente tutto questo argomento, intendendosi però al caso nostro della restituzione su la *disjunctiva* di S. Tommaso *nella quæst.* 62. *art.* 1. 2 2. ivi. *Nihil aliud est restituere quàm iteratò aliquem statuere in possessionem, vel Dominium rei suæ*, e così su la *disjunctiva* del possesso, che vale a dire su la Giustizia del possesso, quale pacificamente de fatto, e per ordine di Giustizia Generale, o Carità che dir vogliamo, ritiene quelli, di cui fu rivelato il peccato, in guisa che mercè tal possesso, *etiam prædo* ben dicasi (come già altrove osservammo) *manutenendus est in sua possessione*, onde perche nella nostra Ippotesi, che non ci è offesa di Giustizia ne Distributiva, ne Commutativa, qualmente di sopra già si è visto, quell' *iteratò aliquem statuere &c.* non puo veramente praticarsi con la commutazione di proporzione arithmetica, come vuole la Giustizia Commu-

Commutativa, giacchè chi palesò il peccato vero del Prossimo non deve mai ritrattarsi, perciò *S. Tommaso* nel nostro caso, per farsi ben' intendere, che non ci entrava ne Giustizia Distributiva, ne Commutativa, spiega il restituire non ne i termini della Giustizia Commutativa, ma col solo *quantum potest, sine mendacio tamen*, come e già sopra abbiamo veduto.

Vera dunque è la proposizione, che sopra, del *Soto*, ne' suoi veri, e propri termini intesa, come altresì è egualmente vero, la nostra sentenza esser la sua fermata già sopra *nell' allegato suo trattato de ration. tegend. & detegend. secret.*, quale egli anche ferma nel *citato suo trattato de Just. & Jur. al libro* 5. *quæst. Decima. a.* 2. ove provando, che la detrazzione sii peccato, assume per mezzotermine la Carità, e non la Giustizia, che sarebbe più forza all'illazione, eccolo, *Illud vitium est contra Charitatem, atque adeo mortale, quia in re magni momenti Proximus læditur*.

Ma giova ancora proseguir di vantaggio con le nostre prove, che però a quante sopra piaccia l'aggiungere anche il seguente argomento;

Il farsi sapere, o non farsi sapere un vero, non puo esser mai atto di alcuna Giustizia ne Distributiva, ne Commutativa, perche la Giustizia ha la sua propria base nell'altrui vero merito, o Jus, come abbiamo già pienamente veduto; e il farsi sapere, o non farsi sapere l'altrui vero merito, o Jus, ha la base in un'accidente estrinseco, che niente ha che fare con l'altrui vero merito a dargli, o non dargli essere, ma solo a farlo noto; Dunque questo accidente estrinseco del farsi, o non farsi sapere il delitto vero, non ha niente che fare con la Giustizia ne Distributiva, ne Commutativa, e per conseguenza non puo fare, che 'l merito altrui vero, quale non facendosi sapere, è un vero merito di Giustizia, per farsi poi sapere cangi natura, e non sii più l'istesso vero merito di Giustizia; Dunque il revelar l'altrui delitto occulto, non fa che quel merito vero di delitto, che è dell' altrui, cessi di esser suo, e per conseguenza, non fa che non sii atto di Giustizia il distribuirlo a colui, di cui egli è per Giustizia Distributiva, e Commutativa in ogni genere di uguaglianza di proporzione.

Poi aggiunghiamo di più, per sempre maggior chiarezza, e prova della nostra sin qui evidentissimamente dimostrata verità, che la correzzione fraterna è di precetto della Carità con la circostanza di doversi praticare in segreto. Ninno mi negherà, ne anche certo il nostro Antigonista, che la correzzione, quanto la circostanza di farla segreta, non siino dell' istesso precetto della Carità: Dunque chi rivelò il segreto, pecca necessariamente contro la Carità; ascoltiamo per tanto S. Tommaso *nel*

4. *delle*

4. delle sent. dist. 19. *q.* 2. *a.* 3. *q.* 1. nella risposta al primo argomento; *Ideo autem Dominus* (così parla egli) *praecepit ut secreta admonitio publicam denuntiationem praecederet, ut expectaretur emendatio vitae, & famae parceretur peccatoris*: Se la fama fosse di Giustizia al peccatore, e non per il precetto della Carità sarebbe improprio il vocabolo *parceretur*, che denota un caritativo riguardo alla fama: Dico dunque, che il Peccatore segreto ha l'Jus alla sua fama ad esser segreto, ma che questo dal precetto della Carità le deriva, e così per il motivo della Carità se le vien denigrata la fama, gli deve esser risarcita, ne questo poter pretender di Giustizia ne Distributiva, ne Commutativa, ma solo per ragion del possesso, nel qual deve esser manutenuto in virtù della Carità, che comanda di così.

E per verità, tanto più sempre abbiamo da confermarci in ciò, quanto che S. Girolamo *sop. S. Matt.* rendendo ragione, perche sia comandata la correzzione segreta, non ricorre mica alla Giustizia, ma ad altro motivo, che bensì appartiene alla Carità, *Corripiendus est* (dice lui) *seorsum frater, ne si semel pudorem, vel verecundiam amiserit, permaneat in peccato*: Il medesimo sentimento è di S. Agostino *nel Serm.* 16. *de Verb. Domini*, ivi. *Studens correctioni, parcens pudori; fortè enim prae verecundia incipit defendere peccatum suum, & quem vis facere meliorem, facis pejorem*: Ci ha dunque ammoniti S. Agostino, che non s'usi di pubblicamente correggere i peccatori, perche non si scusino, e divenghin quindi peggiori in vece di farsi megliori, e potendo addurre il motivo della Giustizia, ben più forte a favor del peccatore, adduce solo quello della Carità, dicendo *Hac Charitate praediti esse debemus*, e non già dicendo *hanc justitiam servare tenemur*, nell'istesso *Serm.* 16., e registrasi *nel cap. si peccaverit* 19. *della caus.* 2. *quaest.* 1.

E per ultimo osservi il nostro Antigonista, che la Giustizia punisce il calunniatore, come *nel cap.* 1. *e* 2. *extr. de calumniat.* e *nella leg. final. Cod. eodem*, ma non già chi pubblica un delitto vero, come nell'altrove citata *leg. eum qui* 18. *ff. de injuriis*, ove si legge *eum qui nocentem infamaverit, non esse bonum, & aequum ob eam rem condemnari; peccata enim nocentium nota esse oportere, & expedire*, dove *la Glos. d'Accursio* soggiunge, così in Giudizio, che fuori; E se ben spieghi *Bartolo* trattarsi di quei delitti, che *expedit* alla Repubblica sapersi, cade la sua espressione sopra la seconda parte di detta legge, non sopra la prima. Come dunque la Giustizia non punisce chi contro la Giustizia istessa e Distributiva, e Commutativa peccherebbe a senso del nostro Antigonista? Chi mercè questo, attribuirebbe all'altrui quello, che contro ogni uguaglianza di proporzione non

è suo,

è suo, ed in somma il falso? E pure le falsità tutte punisce questa? E tutti quanti mai li delitti, che contro la Giustizia Distributiva, e Commutativa, commettonsi? Intanto dunque come sopra comandasi nella detta *leg. eum qui* dalla Giustizia, in quanto mai veruna Giustizia ne Distributiva, ne Commutativa è offesa in distribuendosi all'altrui il suo vero delitto, ma solo bensì offendesi in palesandolo senza giusta causa, o necessità, e non in Giudizio, il segreto, che non deve manifestarsi per ordine di Carità, come si è già latissimamente veduto.

Ma siaci però adesso concesso il sentirsi ancora una volta *S. Tommaso* in quelle di lui parole, che altrove, sotto altro riflesso portammo, *nel 4. sent. dist. 19. quæst. 2. a. 3. q. 1. in corp. Peccator ex peccato duo mala incurrit, scilicet innocentiæ damnum, & famæ dispendium*, e quì vorrei, che mi dicesse il nostro Antigonista se puo star la Giustizia con chi ha perso l'Innocenza, e qual' Jus in ordine di Giustizia puo avere alla sua fama, chi l'ha pregiudicata; Niuno certo, perche non puo esser della Giustizia, mentre per il peccato, che segretamente ha commesso, è decaduto da ogni Jus, e ragione in ordine di Giustizia, come osserva *S. Tommaso sopra l'Epist. Canonic. di S. Giacomo*, ivi. *Factus est omnium reus*, e nell' *Epist. 1. di S. Giovanni al cap. 3.*, ed anche quivi il *Cajetano*: Nell'Uomo dunque, che ha peccato non ci è altro che lui, ed il peccato; Dal peccato non nasce alcun' Jus, ne ragione, anzi tutti, e tutte si perdono, altro non rimane che l'Umanità, il vincolo di società, e la considerazione di Prossimo, che mantengono la Carità fraterna, obbligante al compatimento, e alla fraterna correzzione *in spiritu lenitatis* considerando *ne & tu tenteris*, come instruisce *S. Paolo* 1. Galati *cap. 6.*, e a tener segreto il peccato, conforme la Carità comanda:

E giacchè quando fino a quì stavo componendo, ebbi una cortese visita di un Cavaliere, mio riveritissimo Amico, che mi risvegliò un'obietto, che mi par mi dicesse averlo sentito lui dire, come uscito dalla bocca del nostro Antigonista, doppo che già aveva egli dato fuori la sua Stampa; non lasciamo quindi per pieno compimento di questa nostra materia di scriver quì e l'obietto, e la risposta, che è l'istessa, che subito allora noi demmo;

L'obietto è questo: Se un Terzo toglie a Sejo G. E., la robba che questi rubbò, e che niente appartiene a questo Terzo, la quale per altro si possedeva de facto pacificamente da Sejo; Egli è certo, che questo Terzo agirebbe di così contro la Giustizia Distributiva, e Commutativa a torre a Sejo quella robba, da lui pacificamente posseduta de facto, benche

ladro

ladro così che in verità sia Sejo a quel Terzo; Il simile dunque seguirà a chi toglie la fama al Prossimo, quantunque reo veramente, e delinquente egli sia:

La risposta poi, è la seguente,

O che consideriamo quel Terzo in quanto toglie ad un'altro la robba rubbata, per applicarla a se contro ogni uguaglianza di proporzione, ed è certo allora, che quel Terzo per questo rispetto non meno offende la Giustizia Distributiva, e Commutativa, di quello l'abbia per pria offesa il ladro; da cui la toglie quel Terzo, non essendo allora men ladro questi di quello lo è l'altro, che avea pria rubbato l'istessa cosa, la quale *semper clamat ad Dominum suum*;

O che poi consideriamo questo Terzo in quanto spoglia del possesso un'altro, benche ladro, non per appropriarla a se, ma acciò che possa restituirsi al suo vero Padrone, del quale G. E., non ne costa poi *in forma* al Giudice, e allora dichiamo che non offende quel Terzo la Giustizia nè Distributiva, nè Commutativa in togliendo a Sejo quello che non è veramente suo per renderlo al vero Padrone, di cui è questa cosa; ma che solo pratica un modo ingiusto in quanto lo toglie di quel possesso, che a lui non apparteneva il spogliarlo, anzi che le era proibito, e che perciò quantunque a lui noto sia Sejo esser ladro, perche non ne costa che a lui solo, e pertanto *habeatur ac si Dominus* rispetto al Giudice, & agli altri, a i quali non ne costa, lo deve quindi reintegrare al possesso, e così cammina quell' *etiam prædo*, altrove parimente allegato da noi, *manutenendus est in possessione*, non già se costasse *in forma* del Padrone.

Nel caso pertanto nostro non procede la prima parte alternativa da noi considerata dell' obietto, perche chi dice il delitto vero del suo Prossimo non toglie cos'alcuna al vero Padrone del delitto per appropriarla a se, ma bensì gli dà quello, che è di Giustizia Distributiva, e Commutativa, quello cioè che è suo per ogni proporzione d'uguaglianza; Procede solo con qualche analogia la seconda, & ultima parte da noi considerata dell' obietto, in quanto cioè con modo proibito spoglia del possesso della fama colui, che non per ordine di Giustizia nè Distributiva, nè Commutativa, ma de facto, e per Jus di Carità la ritiene, e la possiede, e che perciò non appartenendo a lui a spogliar di così il suo Prossimo, che rispetto agli altri, che non sanno il di lui reato, *habetur ac si non reus*, violando in tal guisa il segreto, che comanda la Carità, è obbligato *quantum potest*, giacchè non deve ritrattarsi, a reintegrarlo al suo possesso, come il Terzo già detto, è obbligato a reintegrare il ladro come sopra, benche *reali-*

ter,

ter, & *à parte rei* non abbia questi verun titolo per Giustizia ne Distributiva, ne Commutativa; onde dicasi poi ingiustamente operare chi di così è violatore del segreto, in quanto fa un'atto contro la Giustizia Generale, o Carità, che è l'istesso, come abbiamo già latamente veduto.

Adesso poi da tutto questo ritorniamo pure al riservatoci a bell'arte piacere di sentire il rimanente degli argomenti, sempre veramente leggiadri, & ameni del nostro Antigonista:

Si sfiata egli nel §. *Pur si trasmetta* della sua Scrittura, per prova della sua idealizzata Giustizia a volerci persuadere, che quando fosse in dubbio il possesso se legittimo, o nò, della fama del Delinquente, si dovrebbe con tutto ciò reputarlo legittimo;

Ma per noi, che sempre abbiamo nella nostra antecedente, ed in questa osservato, e dimostrato evidentissimamente, che sia questo un possesso illegittimo, illegittimissimo *in ratione Justitiæ Distributivæ*, & *Commutativæ*, ma solo bensì, che per ordine di Giustizia Generale, o Carità che dir vogliamo, ritiensi dal Delinquente l'Jus, ed il possesso della sua fama, che non si palesi il suo vero delitto occulto; si poteva di buona voglia risparagnare questa fatica il nostro Antigonista.

Poi nel suo §. *In appresso argomento così* comincia lui a discorrerla nella seguente forma. *O si concede, che il Delinquente segreto, doppo commesso il peccato occulto ritenga ancora il suo Jus alla buona fama degli Uomini, che nulla ne sanno, o mi si nega;* Al che brevemente rispondiamo, che se per Jus alla buona fama, intende l'Jus di Carità, o di Giustizia Generale che dir vogliamo, e glielo concediamo; Se poi intende il solito suo Jus di Giustizia Distributiva, o Commutativa, e glielo neghiamo, con negarle quindi egualmente, quella per verità ben bizzarra conseguenza, che lui da tal premessa ne deduce, che *non sarà dunque Giudizio temerario ingiusto* (che moda di parlare! *Quis tam patiens*, con Giovenale, *tam ferreus ut teneat se*? Giudizio temerario ingiusto; Se è temerario, sarà sicuramente ingiusto) *se quelli, che nulla ne sanno ne di veduta, ne di rapporto, e però senz' alcun fondamento giudicheranno un delitto del Prossimo*;

Auvengachè *Quid ista ad Bacchum Amice*? dicevano i Latini per esprimere all'altrui una cosa, che niente aveva che fare con l'altra; così dirò io al nostro Antigonista: La Disputa nostra è, se chi palesò un delitto vero occulto del suo Prossimo pecchi contro la Giustizia Distributiva, o Commutativa, o pur solo contro la Carità; e che pecchi solo contro la Carità, e non giammai contro la Giustizia ne Distributiva, ne Commutativa l'abbiamo già arcievidentissimamente, non solo veduto,

ma

ma anche in un certo modo toccato con mano: Che poi altri non avendo sufficienti prove per giudicar del suo Prossimo, faccia Giudizio temerario, è questo un'altro *Item*, che nulla ha che fare con il nostro, con colui cioè, che ha visto il delitto vero, che è agli altri occulto, il quale in palesarlo offende solo, non l'Jus di Giustizia ne Distributiva, ne Commutativa, ma bensì quello della Carità, con cui il suo Prossimo ritiene l'Jus alla fama, e con il quale ogn'uno deve tacere gli altrui occulti delitti: E se questo è quello solo, che nella mia antecedente ho detto talmente, che ben perciò dir possasi veramente, quel *ruptæ* di Giovenale *strepore columnæ*, perche indursi contro di noi a dire il nostro Antigonista quelle parole registrate sotto alle quì sopra di lui citate, *E ciò perche non puo esser' ingiustizia contra del Prossimo, quello che non s'oppone all' Jus di lui, onde se ha perduto un tal' Jus della di lui opinione &c.?* Che forse chi s'oppone all' Jus della Carità contro la fama del Prossimo, non fa un' atto ingiusto contro tal' Jus? E chi per tal' Jus ritiene anche la sua fama, sarà forse che per quest' Jus l'abbia perduta, quantunque l'abbia perduta per l'altro, di Giustizia cioè Distributiva, e Commutativa? *Bone Deus!* Che maniera è mai questa d'argomentare! Ma inseguiamo pure, quello che or restaci delle belle cose del nostro Antigonista, e pacificamente, sempre, come l'abbiamo fatto fin quì, poiche *sicuti scopulus* (son parole di *Giusto Lipsio* adversùs Dialogystam) *assilientes undas sine motu ullo sito frangit, sic nos* (il che fu sempre nostro connaturale) *conviciatores nostros sine acerbitate ulla, aut ira;* solo bensì siami al presente permesso, da tante vibratemi contro, oppressioni, quali però nel loro solo Autore son ben giustamente ritornate, come fin quì abbiamo, più che arcimanifestissimamente veduto, il respirare un poco col giusto sfogo di quell'*O secula! O mores!*

Quello che solo or restaci di esso si è, che quella frase *ho mal detto*, o *ho malamente parlato*, non sia a senso del nostro Antigonista contraria, alla verità del palesato delitto, qualora uno se ne servisse per riparar la fama, che ad altri levò con aver prima palesato il di lui delitto vero occulto, della quale ne parla lui nel *§. fin. della sua Stampa*, e *alla pag. 1. a terg. nel §. E in primo luogo*, ed allega sopra ciò *S. Tommaso*, il quale alla 2. 2. *quæst. 62. art. 2. Ad secundùm dicendum* versùs finem, così dice *utpotè quod dicat se malum dixisse;* e perche (conforme soggiunge egli) non ha detto sì bene il mormoratore, che non possa con verità confessarsi, che non abbia detto male; quale opinione dice anche *alla citata pag. 1. della sua Stampa a terg. nel d. §. E in primo luogo*, che i Moderni non la credo-

no

no compresa sotto la censura delle note, e venerate Proposizioni d'Innocenzo XI., dal che però si libera, e scappa subito con dire *nel che però io non entro per non dilungarmi troppo fuori del proprio assunto*.

Noi, come noi, non siamo già entrati nella nostra antecedente ne a dire, ne a disputare se queste parole *ho mal detto*, o *ho malamente parlato* restin comprese nelle note Proposizioni d'Innocenzo XI. di glor. mem., giacchè senza ciò, avevamo troppo di evidenza contro l'istesse per non poterfene, ne doversene mai servire al riparo della fama nel caso nostro; ma perche abbiamo sempre creduto, conforme crediamo fuori d'ogni controversia, che tal frase *ho mal detto*, o *ho malamente parlato* al caso nostro, resti compresa tra le dannate dal prefato Pontefice, nelle dette *Proposizioni*, perciò

Per farsi ben conoscere questo sbaglio non piccolo del nostro Antigonista, bisogna prima conoscersi, che senza restrizzion mentale del proferente, non si ponno nel caso nostro intendere al di lui senso quelle dette parole *ho mal detto*, o *ho malamente parlato*; E provasi,

Egli è certo, che per ripararsi la fama, che un tolse all'altrui con il palesamento del delitto vero occulto, non deve mai questi ritrattarsi; l'abbiamo già visto nella nostra antecedente, ne alcuno, ne anche il nostro Antigonista lo controverte in oggi, ma tutti di buona voglia l'accordano: *Sed sic est*, che quelle parole *ho mal detto*, o *ho malamente parlato* giust' al loro proprio senso, e volgar' uso di parlare al caso nostro, sono ritrattative; *Ergo* senza restringerle a quel caso, che non è retrattativo, non si potranno proferire da chi le dice per causa di non impugnare altrimenti la verità palesata del delitto: La maggiore, e la cōseguenza son fuor di disputa; La minor Proposizione si prova: *Verba* dice il Filosofo, e con lui tutte le Scuole, *sunt intelligenda in ratione signi expressi*, e non già in ratione signi non expressi, vel taciti, perche, come niuno ignora, *Propositum in mente retentum nihil exprimit, nihilque propterea operatur*; e l'Assioma ad ogn'uno notissimo, è che *Juxta vulgarem, & communem sensum sunt accipienda, & intelligenda*. Il segno espresso V. G. è l'Adulterio di Seja; quando io poi a chi lo palesai dico *ho detto male*, o *ho malamente parlato*, vengo subito per relazione al segno espresso ad esser' inteso di aver detto una bugia, essendo che di così suona questa espressione di parole *ho mal detto*, o *ho malamente parlato* per relazione al segno espresso, il quale fu l'Adulterio di Seja; Tanto altresì importano queste istesse parole, secondo il volgare, e commune senso degl' Ascoltanti, come *patet ad evidentiam*, perche se uno sentì dire da Cajo V. G., che Seja era Adultera, e poi

senta

senta dall'istesso, che *ha mal detto*, o *malamente parlato*, subito l'intende bugiardo, cioè che abbia detto quello, che veramente non poteva dire, cioè l'Adulterio di Seja, a cui solo espresso, relativamente s'oppongono le espresse parole *ho mal detto*, o *ho malamente parlato*; E se di così quindi non è, circ' a questo senso commune, e volgare delle dette parole al caso nostro, me ne appello a tutto il Mondo degli Uomini, che ascolteranno le dette parole nella contingenza del nostro fatto:

Ma che più? Insino al tempo del nostro *Divin Redentore* queste parole *ho mal detto*, o *ho malamente parlato* avevan questo nostro senso di opporsi alla precedente palesata verità, ed includer la falsità per ragione del segno espresso, al quale si riferiscono, e per ragion quindi della volgare, e commune intelligenza; Egli è Lui stesso, che al suo Accusatore, come si legge appresso l'Evangelista *Giovanni cap.* 18., disse *si malè locutus sum, testimonium perhibe de malo*. Lui era la Verità istessa, il Figlio dell' Eterno Padre, che non aveva mai altro espresso, e manifestato, che Verità, e contro questa veniva accusato di empie falsità, le quali per ultimo forzorono la Divina Umanità a dir per risposta all' iniquo Accusatore *si malè locutus sum, testimonium perhibe de malo*: Dunque tali parole *si malè locutus sum*, non s'intendono, ne ponno intendersi, che del falso, essendo che il segno espresso, al quale hanno opposta relazione, è la Verità da Cristo palesata, e così importan giusto giusto (qualmente ogn' un sà) come se Giesù Cristo avesse detto *si malè*, hoc est si falsum *locutus sum, testimonium perhibe de malo*, hoc est de falso; *Si autem benè* (che son le parole, che soggiunge il Divin Maestro) hoc est si veritatem, *cur me cædis?* Dunque le parole *ho mal detto*, o *ho malamente parlato* per ragion dell' espresso segno, che è la Verità, al quale hanno relativa opposizione, e quindi per volgare, e commune intelligenza, non importano che falsità; Dunque di quì ne sussiegue sempre, che chi palesò l'altrui delitto vero, G. E. l'Adulterio di Seja, che fu il segno che solo espresse, quando poi a chi lo palesò dirà *ho mal detto*, o *ho malamente parlato*, farassi solo con tali parole intendere per ragion del detto segno espresso, e quindi della volgare, e commune intelligenza per un bugiardo; Dunque resta sempre concluso, che tali parole *ho mal detto*, o *ho malamente parlato* al caso nostro, non altro importano che falsità di quel vero, che uno aveva pria palesato:

Di più; se quelle parole *si malè locutus sum* da Cristo proferite, avessero di sua natura potuto avere propriamente un doppio senso, uno cioè opposto alla Verità, e l'altro nò, conforme pretende il nostro Antagonista,

ſta, che per ſua natura lo abbino al caſo noſtro le parole *ho mal detto*, o *ho malamente parlato*, benche oppoſte alla precedente eſpreſſa Verità, non averebbero per neceſſe tolto Gesù Criſto da un'eſecranda accuſa di falſità, che gli apponevano per aver lui eſpreſſo, e manifeſtato la ſolo Verità, poiche chi impedirebbe allora a poterſi intendere queſte parole *ſi malè locutus ſum*, cioè (per dir'ora uno di quei caſi, a i quali ſi ponno ridurre a ſenſo del noſtro Antigoniſta) ſe io ho malamente parlato contro la fraterna, e dovuta Carità di voi altri Ebrei, e delle voſtre perſone, datene teſtimonianza; il che tanto era vero in Criſto, che non aveva mai di così mal parlato degli Ebrei, ne delle loro perſone, che ſenz'alcuna reſtrizzione con l'argomento del noſtro Antigoniſta potevano ben'intenderſi di così, tali parole; mentre (inſiſto ſempre con la forza del detto argomento del noſtro Antigoniſta, del quale egli nella fine della ſua Stampa, e di cui già ſopra noi, ne facemmo a ſuo luogo menzione) mentre, diſſi, chi come Gesù Criſto non aveva parlato mai male contro alcun'ordine di fraterna Carità degli Ebrei, ne delle loro perſone, poteva ben con tutta verità, e ſenza reſtrizzione mentale mettere ſolo per ciò in condizione al ſenſo del noſtro Antigoniſta il *ſi malè locutus ſum*; E così Criſto allorche volle gettar'a terra, l'impoſtura delle falſità, che gli facevano i perfidi Ebrei, ſi ſarebbe ſervito di parole, a ſenſo ſempre del noſtro Antigoniſta, che non eſcludevano punto per neceſſe, ne propriamente tali falſità: Il che non ſi potrebbe tollerare ſenza un' empio ſentimento contro il Divin Redentore, contro 'l chiaro teſto della chiara Iſtoria del Vangelo, contro la Chieſa, ed i Santi Padri: Si è dunque Criſto ſervito delle dette parole, *ſi malè locutus ſum*, *teſtimonium perbibe de malo* per rigettar le falſità, che empiamente gli apponevano i Giudei contro le verità, che Lui aveva eſpreſſo, e manifeſtato; Dunque le parole *ho mal detto*, o *ho malamente parlato*, quando hanno oppoſta relazione ad una verità precedente paleſata, per ragion di tal relazione a tal loro ſegno eſpreſſo, e quindi allora per la commune, e volgare intelligenza importano la falſità; Dunque altresì ne ſuſſiegue ſempre inevitabilmente, che ſenza reſtrizzione mentale, con la quale un ſi parta dalla falſità, dall'oppoſizione, cioè, che fanno tali parole *ho mal detto*, o *ho malamente parlato*, al ſegno eſpreſſo vero, che è nel caſo noſtro il delitto vero occulto del Proſſimo, cioè l'Adulterio di Seja per modo d'eſempio ſopra portato, e così quindi, ſenza partirſi dalla volgare, e commune intelligenza che hanno tali parole *ho mal detto*, o *ho malamente parlato*, non ſi potranno mai, ne ſi ponno queſte iſteſſe proferire al caſo noſtro, affine di volerſi queſte intendere

dere

dere dal Proferente, per il solo palesamento, che egli mal fece dell' altrui delitto vero occulto, e nõ già contro la detta verità del delitto occulto, che fu il segno, che solo espresse: Ci vuol dunque per ciò restrizzion mentale, come abbiamo evidentissimamente veduto; Dunque per necessaria conseguenza resta quest' opinione del nostro Antigonista circ'alle dette parole *ho mal detto*, o *ho malamente parlato* al caso nostro, dannata nella 26., e 27. delle presate note *Proposizioni d' Innocenzo XI.*, quali ogn' uno puo da se vedere appresso il Padre Cardenas *alla Disertat.* 19. *avanti appunto il cap.* 1. *nel Somm. fol. mihi* 122. *col.* 1. quali poi lui *latissimè exornat*.

Allora solo le parole non hanno restrizzion mentale quando il segno espresso, e le parole poi, che hanno a questo relazione, egualmente esprimono quello che esprime il segno, come è in quel caso G. E. nel quale dice il marito alla moglie *fatere quod non fregisti thorum*, ed ella risponda *fateor quod non fregi thorum*, perche la parola *Thorum*, che è il segno espresso, ed il marito non esprime di qual *Thorum* intende se del formale, o del materiale, perciò sibi imputet, giacchè come già osservammo *propositum in mente retentum nihil exprimit*, *nihilque propterea operatur*, benissimo senza restrizzione alcuna mentale, riceve con eguale espressione che è nel segno, la risposta, che gli ritorna il medesimo termine *Thorum*; ciò che senza restrizzion mentale non puo mai seguire, quando all' incontro il segno espresso, e le parole poi che hanno a questo relazione, non esprimono quello che esprime il segno, anzi fanno contraria espressione all' espression del segno, per volgare ancora quindi, e commune intelligenza di tali parole, come nel caso nostro si è visto.

Ma acciò veda non meno il nostro Antigonista con quanta franchezza di spirito dicesse lui una volta quello, che però non sò in verità se lo direbbe più in oggi, cioè che le sopradette Proposizioni dannate dal Sommo Pontefice Innocenzo XI. si debbino intender solo in Giudizio, e non già fuor di Giudizio, quanto che altresì conosca come bravamente siasi lui inviluppato cõ le censure fulminate dal Sommo Pontefice, nell'aver dato fiora questo suo, o quì si che puotesi veramente dir *pellegrino*, sentimento sopra le dette parole *ho mal detto*, o *ho malamente parlato* al caso nostro, nõ voglio lasciar di trascriver quì sotto, il Decreto della Sãtità Sua, registrato in fine delle dette Proposizioni; Il che siccome mette in chiaro i belli sentimenti del nostro Antigonista contro le decisioni di Chiesa Santa, così fa scorgere sempre più quello che io diceva sin dal principio, di quanta cioè maggior lunga a lui, mi mostri io Cattolico, e della Cattolica Dottrina Romana, vero, ed obbediente Figlio, e non già di quella tale, che

dice egli del *Bellarmino*, come già altrove auvertimmo, con la quale non si libererà certo lui dalle Censure Pontificie che sopra, nelle quali con troppa galanteria d'ingegno è incorso;

Così è il Decreto. *Quibus maturè consideratis, idem Sanctissimus statuit, & decrevit 31. supradictas Propositiones, tanquam temerarias, scandalosas, malè sonantes, injuriosas, Hæresi proximas, Hæresim sapientes, erroneas, schismaticas, & Hæreticas respectivè, esse damnandas, & prohibendas, sicut eas damnat, & prohibet, ita ut quicumque illas aut conjunctim, aut divisim docuerit, defenderit, ediderit, aut de eis etiam disputativè, publicè aut privatim tractaverit,* nisi forsan impugnando, *ipso facto incidat in excommunicationem, à qua non possit (præterquam in articulo mortis) ab alio quacumque etiam Dignitate fulgente, ni à pro tempore Romano existente Pontifice absolvi; Insuper districtè in virtute Sanctæ Obedientiæ, & sub interminatione Divini Judicii prohibet omnibus Christifidelibus, cujuscumque conditionis, Dignitatis, & status, etiam speciali, & specialissima nota dignis, ne prædictas opiniones, aut aliquam ipsarum ad praxim deducant.*

Ed ecco ora da quanto sopra patente, perche mi sia sempre io con tutta ragione, e come vero Figlio di Chiesa Santa persuaso quello, che contro la propria Madre, cioè l'istessa Chiesa Romana Cattolica, il nostro Antigonista, benche di lui Figlio, si è troppo generosamente mal persuaso, mentre per occasione della sua, da noi rigettata, e convinta dannata opinione, sopra le dette parole al caso nostro, *ho mal detto*, o *ho malamente parlato*, così come in appresso scrisse contro di noi *al §. fin.* della sua Stampa, *per altro mi persuado che egli non chiamerebbe del tutto erronea, e che ne meno ha per se una qualche minovissima apparente ragione l'opinione di quei Grand' Uomini, Capi, e Prencipi delle Scuole sì rinomate, o almeno parlerebbe di loro con più riguardo*: Poiche quando trattasi di seguire le Decisioni di Chiesa Santa, e la Verità, come sopra arcievidentissimamente dimostrara, e da dimostrarsi ancora più sotto; onde, a titolo di tutta Giustizia riconfermi sempre più quello già dissi, esser cioè del tutto erronea, e non aver per se ne meno qualche minovissima apparente ragione, l'opinione del nostro Antigonista, e di quanti prima di lui l'ammessero, ed ammettessero doppo; non ci vuol mai altro riguardo, che quello della verità istessa, e di mostrarsi vero Figlio del Sacro Fonte; Sicchè conoscasi ora con quanta somma ragione siamo noi stati obbligati a non poter seguire in questo nostro particolare quella semplice esemplificazione di S. Tommaso *utpotè quod dicat se malum dixisse*, la quale come

me

me non di cosa che sii stata, secondo il di lui solito *ex professo, & discusso articulo* trattata dal Santo, ma solamente *obiter*, e con un sol *utpotè* per modo d'esempio figurata, e provata, non è per questo istesso attendibile, come fin verso il principio di questa nostra osservammo già ad altro proposito con il *Cardinal. de Luca*. Che forse S. Tommaso deve preferirsi alle Decisioni d'una patente verità, in quello in specie, che ha lui *obiter* toccato, e non questioneggiato secondo il suo solito, ma con un sol *utpotè* esemplificato, e provato? Forse alle Decisioni di Chiesa Santa, quando ha questa in contrario i di lei sentimenti, come abbiamo già visto di sopra, al caso nostro? Sarà forse quindi permesso il disputare, ed in voce, & in scritto predicare, che la Beatissima Vergine Maria fu concepita in primo istante con macchia di peccato originale, perche l'ha disputato, e sostenuto S. Tommaso *in 3. sent. dist. 3. q. 1. art. 2. Et part. 3. quaest. 27. art. 2. Et ibid. respon. ad 2. Et ibid. respon. ad 4. Et quodlibet 6. q. 5. art. 7. Et in Compend. Theolog. cap. 231. Et in exposit. Salut. Angelic. Et in Apocalyps. c. 7.* Et passim alibi, qualora Chiesa Santa ha ciò proibito con dichiarare, che di ciò non se ne disputi, ne se ne predichi? *Abhorret verè animus* a solo pensare a massime cotanto stravolte, perciò passiamo ad altro,

E sia che quando anche volessimo prescindere dalle dette Proposizioni d'Innocenzo XI., tuttavia non si potrebbe ricevere quell'esemplificazione del Santo, *obiter* (il che sempre non inutilmente repetesi, perche e questo anche ben merita di ben sempre comprendersi, ed osservarsi), *& non discusso articulo* da lui pronunciata, ma solo con un *utpotè* per modo d'esempio figurata, e provata *utpotè quod dicat se malum dixisse*, stante le ragioni già viste, e da vedersi ancora, che hanno in se tutta la forza d'una più che evidentissima verità, la quale sopra tutti sempre ne può, e regnar deve; *Nonne* (si legge al cap. 4. di Esdr. lib. 3.) *magnificus est, qui hæc facit, & veritas magna, & fortior præ omnibus? Omnis Terra veritatem invocat, Cælum etiam ipsam benedicit, & omnia opera moventur, & tremunt eam, & non est cum ea quicquam iniquum*, e appresso *& veritas manet, & invalescit in æternum, & vivit, & obtinet in sæcula sæculorum*, e finalmente più abbasso *Omnes Populi clamaverunt, & dixerunt magna est veritas, & prævalet*:

Per lo che inevitabili abbia ora i motivi il nostro Antigonista a punto maravigliarsi, ma bensì a dovermi commendare qualora per evidenti dimostrazioni, già sopra portate, e da portarsi ancora, sia stato forzato dalla mera verità a non poter seguire quella semplice esemplificazione del Santo con un sol *utpotè quod dicat se malum dixisse*, perfunctoriè per

modo

modo d'esempio, & non discusso articulo proferita, e provata, quantunque per altro abbia sempre avuto, e mi glori d'aver ne i di lui scritti per Maestro sì Gran Dottore; Conciosiacosachè quando trattasi per difender la verità, e quell' istessa seguire, non sono stato mai di quei Scolari, che tanto biasima *Cicerone* al suo Figlio, i quali ciecamente *jurant in verba Magistri*, ma bensì di quei, che ben giustamente celebra il *Venusino Poeta* nel suo *Epistol. libr. 1. Epist. 1. ad Mœcenat.*, de i quali così nella persona di se stesso, graziosamente parlò

Ac ne fortè quæras, quo me duce, quo lare tuter:
Nullius addictus jurare in verba Magistri,
Quò me cumque rapit tempestas deferor hospes,
Nunc agilis fio, & mersor civilibus undis
Virtutis veræ custos, rigidusque satelles &c.
Et mihi res, non me rebus submittere conor.

Onde per ultimo argomento (ch'è quanto abbiamo di già sopra detto, che ci rimaneva ancora da dire in quello nostro proposito) affine di dimostrare via più sempre chiaramente la verità della nostra sentenza circ' alle dette parole *ho mal detto*, o *ho malamente parlato* anche quando volessimo procedere con i termini sopradetti, che non restasse cioè, il senso del nostro Antigonista nelle sopradette parole al caso nostro, dannato nelle dette Proposizioni d'Innocenzo XI., come evidentissimamente condannato ivi ne resta per quanto abbiamo sopra veduto; così piaccia all'altre già sopra fatte dimostrazioni aggiunger la seguente di Dilemma, cioè

O per quelle parole, con le quali chi prima palesò l'altrui delitto vero occulto del Prossimo, per ripatargli poi la fama dice a quegli che lo paleso, *ho mal detto*, o *ho malamente parlato*, s'intende dagl' Ascoltanti, che questi ha detto male in quanto ha detto un delitto non vero; O pure in quanto ha palesato un delitto che non doveva palesare, giacchè egualmente vuole il nostro Antigonista, che tali parole *ho mal detto*, o *ho malamente parlato* comprendino e comprender possino al caso nostro l'uno e l'altro senso, ciò che abbiamo già sopra dimostrato patentissimamente falso, e che ora per modo d'impossibile si suppone in di lui grazia, affine di serrarlo sempre più maggiormente al muro;

Se il primo senso intendono gl' Ascoltanti per quelle di lui parole *ho mal detto*, o *ho malamente parlato*, in quanto cioè ha detto un delitto, che non è vero, ed ecco, anche a senso del nostro Antigonista dichiarate onninamente improprie, e contrarie al di lui fine, & effetto, nel caso

no-

nostro tali parole, che si verificano di così ritrattative della verità palesata appresso gl' Ascoltanti, giacchè anch' esso ammette in oggi, che la verità del delitto palesata non debba ritrattarsi ;

Se poi per l'istesse parole intendono gl' Ascoltanti la seconda parte del Dilemma, cioè in quanto ha palesato un delitto, che non doveva palesare, ed ecco anche per questo verso totalmente improprie, e contrarie al di lui fine, ed effetto le dette parole al caso nostro, mentre in questo senso viene a confermare l'istesso delitto a quegli a i quali lo manifestò, invece di far formar loro una buona opinione di colui, che già palesò delinquente, poiche chi solo dice che ha fatto male a palesare quel delitto, che non doveva pubblicare, viene a confermare il delitto, e solo a biasimare il palesamento, che di quello non doveva fare ; Onde e per l'uno, e per l'altro senso restino evidentissimamente per sempre convinte di totalissima improprietà, e contrarietà al fine, ed effetto del nostro Antigonista le dette parole al caso nostro ; E perche non debba il nostro Antigonista, anche quì repetermi quello, che già osservammo di sopra nell' altro Punto aver lui detto, vanamente però, contro di noi al §. *Pur si trasmetta* della sua Stampa, cioè che senza ne pure il semplice nome di un solo Autore parli io, perciò in solo di lui grazia, noi che alla forza delle solo ragioni, e verità attendiamo, e non altre Autorità riconoschiamo, che quelle, delle quali ci protestammo già, verso il principio della presente Stampa al §. *Messo in tal maniera in fin.*, gli vogliamo portare il Soto *nel suo già altrove allegato trattato de ration. tegend. & detegend. secret. membr. 1. quæst. 2. pag. 32.* ivi *sed dicunt quidam quod debet dicere se malè, & præter jus esse locutum; quod tamen ego nunquam credidi, nam potiùs esset hoc confirmare infamationem: Enimverò qui &c.* E pure anche il *Soto* (come altrove parimente osservammo) è Tomista, Gran Maestro dell' Ordine de' PP. Predicatori, e di quanta somma stima e venerazione, verun l'ignora, e con tutto ciò; anche di quei tempi, ne i quali non poteva mica cadere sotto le dette Proposizioni d'Innocenzo XI. la detta frase *ho mal detto*, o *ho malamente parlato*, la quale *obiter*, e con un sol *utpotè*, e non già *discusso articulo* fu per modo di semplice esemplificazione proferita, e provata da S. Tommaso, che perciò e per quest' ancora niente attendibile come già sopra abbiamo ben spesso meritamente auvertito ; mercè l'evidenze della ragione, e della verità, sopra palesata, non potè quella approvare al caso nostro, ma bensì disapprovò quel Grand' Uomo del già allegato *Soto*, come si è veduto ; Lo che in oggi non è più caso di ardirsi a disputare contro la nostra incontrovertibilmente arci-

chia-

chiariſſima Sentenza, come compreſo nella 26., *e* 27. Propoſizione d'Innocenzo XI., qualmente già di ſopra ſi notò, e ampiamente ſi vidde.

Dal che tutto ſin quì addotto in tanta vaſtiſſima abbondanza d'ineſpugnabili ragioni, e di irrefragabili dimoſtrazioni, più che evidentiſſimamente adeſſo, a luce di mezzogiorno riſplenda, che chi paleſò l'altrui delitto vero occulto del ſuo Proſſimo, non pecca contro la Giuſtizia, ne Diſtributiva, ne Commutativa, ma bensì pecca ſolo contro la Carità, o Giuſtizia Generale che dir vogliamo; E che non deve mai ſervirſi delle parole *ho mal detto*, o *ho malamente parlato* per far formare una meglior' opinione a coloro, a i quali paleſò il delitto vero occulto, per eſſer queſte onninamente improprie, e contrarie a ciò: Alle quali noſtre ragioni, anzi evidenze evidentiſſime, non ſi potrà mai certo, ſanamente riſpondere ſenza diſtrugger prima, la totale eſſenza della Giuſtizia Diſtributiva, e Commutativa; ſenza conſonder diſtruttivamente l'eſſer della Carità con l'eſſer delle dette Giuſtizie, e l'eſſer di queſte con l'eſſer di quella; E ſenza finalmente impugnarſi la verità iſteſſa, tutti i di lei non mai controverti Principii, e Aſſiomi; E tutte in ſomma le più evidenti di eſſa, ed incontraſtabili ragioni, da noi ſin' a quì, e nella noſtra antecedente allegate, quali pertanto non potranno come figlie della verità, anzi come la verità iſteſſa, non ſuſſiſtere a mai ſempre *dum ſtabit Terra, Poluſque, dum Romana dies:* ma ciò non oſtante, al meglio che le ſarà permeſſo, e che potrà, vorrà forſe riſponderci il noſtro Antigoniſta, e ſuoi Aderenti; onde coſa mai farci, e poterci dir' io? Impedirglelo? Abſit. Oltre che non è queſto di noſtro potere; E quando lo foſſe, ſtimerebbomo ſempre noſtro ſommo auvantaggio *talibus diſplicere* (per ſervirmi de i termini del più volte riferito Giuſto Lipſio adversùs Dialogyſtam) *quibus inſitum eſt à natura, ſine diſcrimine latrare; nam hoc quoque* (conforme proteſta l'iſteſſo Lipſio nel detto luogo) *boni argumentum eſt*; Dunque coſa mai farci, e poterci dir' io (repeto di nuovo) quando al meglio che le ſarà permeſſo, e che potrà, voleſſe forſe riſponderci il noſtro Antigoniſta, e ſuoi Aderenti? Non altro mai, non altro certo, che quello, che contro il ſuo *Diodoro* fece, e diſſe in fine *del ſuo libro adversùs Dialogyſtam fol. mihi* 168. *§. Habes* il precitato Giuſto Lipſio, *Habes*, dice lui a Diodoro, ed io al mio Antigoniſta, *quæ viſum mihi in tempore reſpondere, atque adeo ex tempore &c. Quod ſi reſponſum paras; Facito; ſed jam ante edico: alium tibi quære parem; Non ultra tecum*

compo-

componor; Nec contra Retiarium ferula me delectat. Quis etiam finis? Erit quod dicitur Thuscum jurgium, & per eamdem lineam assiduè reciprocabimus serram. Bonis, cordatisque Viris, satis diximus: Tibi ipsi satis: Cede cede; Bonum est à veritate vinci &c. Etenim non semper debent esse Saturnalia. Tu mi Marchio, dirò io, ove Lipsio dice Diodore, *æternum mihi Salve*.

Francesco Maria Marchese Cevoli del Carretto &c.

E con lui si sottoscrive Totius Veritatis Evidentissimæ, unà & Rationum Evidentissimarum, præsenti in Opusculo exaratarum Immutabilis Cœtus: *Manco male, che di così ha pure il* detto Cevoli &c., *ritrovato una volta, un' invariabile, ed infallibile soscrizione della Prima Assemblea dell' Universo, quale pertanto non si ritratterà mai certo, come fecero (il che si è parimente notato nella presente Stampa verso il principio) alcuni veramente buoni Religiosi di quei tanti RR. Padri, che si sottoscrissero* al detto Cevoli &c., *nella prima di lui Scrittura*.

I L F I N E.